

ANNO 2005/2006

Seduta XLI: lunedì 20 febbraio 2006 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Sostituzione di membri di Commissioni
3. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissione
4. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziativa parlamentare generica
5. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziative parlamentari elaborate
6. Mozione ritirata
7. Presentazione di atti parlamentari
8. Sostituzione di cinque assessori-giurati per il periodo 2002/2007
 - Rapporto del 23 gennaio 2006 dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio
9. Naturalizzazioni
 - Rapporto del 6 febbraio 2006 della Commissione delle petizioni e dei ricorsi
10. Adeguamento del diritto cantonale alla Legge federale sull'inchiesta mascherata
 - Messaggio del 12 ottobre 2004 no. 5587
 - Rapporto del 1° febbraio 2006 no. 5587 R; relatore: Giovanni Jelmini
11. Modifica della Legge sul notariato (art. 14 - pratica notarile)
 - Messaggio del 23 novembre 2005 no. 5733
 - Rapporto del 1° febbraio 2006 no. 5733 R; relatore: Alex Pedrazzini
12. Modifica della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982
 - Messaggio del 13 luglio 2005 no. 5677
 - Rapporto del 7 febbraio 2006 no. 5677 R; relatore: Giovanni Merlini
13. Risposta a interpellanza
14. Richiesta di un credito di fr. 150'000.- per l'allestimento del concorso di architettura, di fr. 580'000.- per la progettazione riguardante l'ampliamento e la parziale ristrutturazione della Scuola media di Gordola, per la ratifica delle spese di fr. 300'608.- già assunte per la creazione di nuovi spazi didattici e per l'abrogazione del decreto legislativo del 19 giugno 1989
 - Messaggio del 29 novembre 2005 no. 5735
 - Rapporto del 31 gennaio 2006 no. 5735 R; relatore: Fabio Bacchetta-Cattori

15. Mozione dell'11 ottobre 2004 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Congedo maternità di 16 settimane e congedo adozione anche in Ticino: per la completazione della Legge federale indennità in caso di maternità (art. 16h)"

- Messaggio del 23 agosto 2005 no. 5681
- Rapporto di maggioranza del 7 febbraio 2006 no. 5681 R1; relatore: Sandro Lombardi
- Rapporto di minoranza del 7 febbraio 2006 no. 5681 R2; relatrice: Marina Carobbio Guscetti

16. Chiusura della seduta e rinvio

PRESIDENZA: Werner Carobbio, Presidente

Alle ore 14.05 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 83 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Adobati - Allidi-Cavalleri - Arigoni - Arn - Bacchetta-Cattori - Bagutti - Beltraminelli - Beretta Piccoli L. - Beretta-Piccoli F. - Bergonzoli - Bertoli - Bignasca - Bobbià - Boneff - Bonoli - Brivio - Butti - Caimi - Calastri - Canonica G. - Carobbio - Carobbio Guscetti - Cavalli - Celio - Colombo - Croce - Del Bufalo - Dell'Ambrogio - De Rosa - Dominé - Duca Widmer - Ducry - Ferrari C. - Ferrari M. - Fiori - Foletti - Gemnetti - Genazzi - Ghisletta D. - Ghisletta R. - Giudici - Gobbi N. - Gobbi R. - Guidicelli - Isenburg - Jelmini - Lepori - Lepori Colombo - Lombardi - Lotti - Lurati - Maggi - Malandrini - Marra - Marzorini - Mellini - Menghetti - Merlini - Orelli Vassere - Orsi - Pantani - Pedrazzini - Pellanda - Pelossi - Pestoni - Piazzini - Pini - Pinoja - Poli - Quadri - Ravi - Regazzi - Righinetti - Rizza - Robbiani - Rusconi - Salvadè - Savoia - Suter - Terrier - Torriani - Truatsch - Vitta

Si sono scusati per l'assenza:

Bordogna - Canonica I. - Dafond - David - Fornera - Ricciardi - Soldati

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

CAROBIO WERNER, PRESIDENTE -

- A nome di tutti porgo le più sentite condoglianze al collega Nicola Brivio per la morte della madre.
- Come è già noto, la Magistrata dei minorenni, avv. Silvia Torricelli, ha dimissionato dal suo incarico. A nome del Parlamento esprimo i ringraziamenti per il lavoro che ha svolto e che svolgerà fino al termine del suo mandato, che scadrà a fine maggio.
- È stata distribuita la pubblicazione *Piaceri e sapori delle quattro stagioni*, contenente 60 ricette per mangiare bene e sano. Il ricettario è offerto dalla Scuola superiore alberghiera e del turismo, che ringrazio. Approfitto dell'occasione per ricordare la validità di questa istituzione scolastica – presso la quale ho insegnato – altamente

qualificata sia per i docenti che vi lavorano sia per i programmi che vi vengono sviluppati. Attualmente è frequentata da circa 300 studenti, il 25% dei quali proviene dall'estero a comprova del credito che la scuola gode anche fuori dai nostri confini.

- È stata distribuita una lettera del Consiglio di Stato che annuncia il ritiro del messaggio no. 5599, relativo alla creazione della Fondazione CARL.
- È stata distribuita la copia della risposta del direttore di FFS Cargo alla risoluzione che il Parlamento ha adottato il 28 novembre 2005. Personalmente non trovo questa risposta particolarmente convincente perché non fornisce alcun elemento nuovo. Credo però che difficilmente avrebbe potuto essere altrimenti. So che il direttore di FFS Cargo, Daniel Nordmann, incontrerà nei prossimi giorni i diversi partiti; resta l'interrogativo se non sia opportuno un incontro anche con l'Ufficio presidenziale.

2. SOSTITUZIONE DI MEMBRI DI COMMISSIONI

Ai sensi dell'art. 27 cpv. 4 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, il Presidente comunica le seguenti sostituzioni:

- *Commissione delle petizioni e dei ricorsi:* *il signor Graziano Pestoni subentra alla signora Fiamma Pelossi*
- *Commissione speciale aggregazione di Comuni:* *la signora Fiamma Pelossi subentra al signor Graziano Pestoni*

3. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE

no. 5740 20 dicembre 2005

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 7 novembre 2005 presentata da Graziano Pestoni e Marina Carobbio Guscetti per il gruppo socialista "Introduzione del medico di famiglia"
(alla Commissione speciale sanitaria)

no. 5744 11 gennaio 2006

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 1° giugno 2004 presentata da Fiamma Pelossi e cofirmatari "Disincentivare l'uso dei telefonini"
(alla Commissione della legislazione)

no. 5745 25 gennaio 2006

Legge sulle competenze pianificatorie del Gran Consiglio
(alla Commissione della legislazione)

no. 5746 25 gennaio 2006

Concessione al Comune di Paradiso di un sussidio a fondo perso per l'installazione di un nuovo ascensore e la sostituzione dei due ascensori esistenti, nella casa per anziani di proprietà del Comune citato
(alla Commissione della gestione e delle finanze)

no. 5747 25 gennaio 2006

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare del 18 aprile 2005 presentata nella forma elaborata da Yasar Ravi e cofirmatari per la modifica degli artt. 20 cpv. 2 lett. c) e 21 cpv. 1 lett. d) della Legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968
(alla Commissione della legislazione)

no. 5748 25 gennaio 2006

Modifica degli articoli 418a, 418c e 418e del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (aumento del valore litigioso nelle cause in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza sleale)
(alla Commissione della legislazione)

no. 5749 25 gennaio 2006

- Revisione delle norme sull'indennità a favore dell'accusato proscioltto (artt. 317-323 del Codice di procedura penale)
- Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare del 26 settembre 2005 presentata nella forma generica da Manuele Bertoli per una procedura cristallina nei casi di indennità a seguito di proscioglimento, detenzione illegale o revisione della condanna penale

(alla Commissione della legislazione)

no. 5750 25 gennaio 2006

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare del 31 maggio 1999 presentata nella forma elaborata da Tullio Righinetti e cofirmatari "Per un sistema di voto maggioritario in Ticino"
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

4. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA

Pedrazzini A. e cofirmatari - 23.01.2006

"Tutti a casa" - Inserimento nella Costituzione cantonale della revoca e del rinnovo anticipato del Municipio
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

5. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE

Isenburg P. per l'UDC - 23.01.2006

Modifica dell'art. 120 cpv. 1 della Legge sull'esercizio dei diritti politici
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

Torriani A. - 23.01.2006

Modifica dell'art. 143 lett. d) della Legge sull'esercizio dei diritti politici
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

Gobbi N. per la LEGA - 23.01.2006

"Laicità e Consiglio della magistratura" - Modifica art. 79 della LOG
(alla Commissione della legislazione)

6. MOZIONE RITIRATA

Menghetti V. e cofirmatari - 04.11.2002

Adeguamento della retta minima nelle case per anziani e finanziamento per mezzo della prestazione complementare AVS
(v. messaggio dell'1.12.2004 no. 5601)

1. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per la modifica dell'art. 68 - Limitazioni (dei tempi di intervento) e dell'art. 74 - Emendamento della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 (LGC/CdS)

del 20 febbraio 2006

La preoccupazione di evitare un eccessivo protrarsi delle sedute parlamentari, situazione generalmente mal tollerata dai deputati e comunque costosa per le finanze dello Stato, ha negli scorsi anni, a diverse riprese, indotto l'Ufficio presidenziale a far capo alla facoltà, concessagli dall'art. 68 LGC/CdS, di introdurre limitazioni nei tempi di intervento dei deputati in previsione della discussione su determinati oggetti. In particolare ciò è avvenuto per i dibattiti sul Consuntivo 2004 e sul Preventivo 2005. In tali occasioni si è in genere proceduto prevedendo un contingentamento degli interventi per gruppo. Una soluzione che ha dato sostanzialmente buona prova, ma che non ha mancato di suscitare

reazioni, come la proposta di un contingentamento degli interventi per gruppo proporzionato alla loro forza numerica (v. iniziativa elaborata del 29 novembre 2005 di Riccardo Calastri e cofirmatari) o, in alternativa, quella di una riduzione in genere del tempo di durata massima degli interventi dei singoli deputati (v. richiesta informale di Iris Canonica).

L'Ufficio presidenziale, in base all'esperienza fatta in occasione delle suddette limitazioni e alla luce delle citate proposte in materia, propende in primo luogo per una modificazione dell'art. 68 cpv. 1 LGC/CdS, per ridurre da 10 a 5 minuti il tempo massimo di intervento per il deputato che si esprime a titolo personale. Per il secondo intervento consentito ai deputati sullo stesso oggetto (v. art. 68 cpv. 2 LGC/CdS), viene mantenuto il vigente limite massimo di 5 minuti, ritenuto comunque che questo secondo intervento è da considerarsi quello in replica dopo gli interventi del Direttore del Dipartimento interessato e del relatore. Con un nuovo cpv. 2a, da aggiungersi all'art. 68 LGC/CdS, si intende per contro disciplinare la dichiarazione di voto, stabilendo per la stessa un tempo massimo di due minuti. Per quanto riguarda invece la facoltà riconosciuta all'Ufficio presidenziale di prevedere dei contingentati di tempo per gli interventi per gruppo, si propone, con una modifica dell'art. 68 cpv. 4, che la misura venga applicata tenendo conto della forza numerica dei singoli gruppi, percorrendo una via mediana tra una proporzione matematica e un minimo uguale per tutti. Sempre a questo riguardo, per facilitare la conduzione dei dibattiti, si propone, con l'aggiunta di una seconda frase al testo del cpv. 4, che in caso di contingentamento degli interventi i capigruppo trasmettano al Presidente, entro l'inizio della seduta, l'elenco dei deputati intenzionati ad intervenire con i rispettivi tempi di parola. Ancora con riferimento alla preoccupazione di evitare nella misura del possibile perdite di tempo nello svolgimento delle sedute parlamentari, si propone con il presente atto parlamentare di aggiungere un secondo capoverso all'art. 74 LGC/CdS, affinché, su decisione dell'Ufficio presidenziale ed eventualmente su richiesta della Commissione competente, possa essere stabilito che, in determinati casi, gli emendamenti – ossia le proposte tendenti a modificare una proposta legislativa – debbano essere presentati 7 giorni prima dell'inizio della seduta. Questa possibilità dovrebbe permettere alla Commissione interessata di prendere posizione sulle nuove proposte ancor prima della seduta parlamentare e nel contempo pure facilitare la discussione nei gruppi.

Per questi motivi l'Ufficio presidenziale propone che la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato sia modificata secondo l'annesso disegno di legge, ritenuto che con il suo accoglimento verrebbe ad essere nel contempo evasa l'iniziativa parlamentare del 29 novembre 2005 presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri e cofirmatari per la modifica dell'art. 68 cpv. 4 LGC/CdS.

Per l'Ufficio presidenziale:
Werner Carobbio, Presidente

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare del 20 febbraio 2006 presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio,

d e c r e t a :

I.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 è modificata come segue:

2. Limitazioni	<u>Art. 68 cpv. 1, 2a (nuovo) e 4</u> ¹Ogni intervento, riservato il caso delle interpellanze, è limitato a un massimo di - 5 minuti per il deputato che si esprime a titolo personale, - 20 minuti per il portavoce dei gruppi o dei partiti non facenti gruppo, - 30 minuti per i Consiglieri di Stato e i relatori. ^{2a}Le dichiarazioni di voto sono limitate a 2 minuti. ⁴L'Ufficio presidenziale, per singoli oggetti, può ridurre i tempi di intervento e introdurre dei contingenti di intervento per gruppo, tenendo conto della loro forza numerica, informandone i deputati almeno 5 giorni prima di una seduta. Nel caso di contingentamento degli interventi, i capigruppo trasmettono al Presidente, al più tardi all'inizio della seduta, l'elenco dei deputati che intervengono con i rispettivi tempi di parola.
Emendamento	<u>Art. 74 cpv. 1a (nuovo)</u> ^{1a}Su decisione dell'Ufficio presidenziale ed eventualmente su richiesta della Commissione competente, gli emendamenti devono essere presentati 7 giorni prima dell'inizio della seduta. Gli stessi sono subito trasmessi alla Commissione competente e ai gruppi. Il termine non vale per emendamenti derivanti da quelli presentati entro il suddetto termine.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Thomas Arn e cofirmatari per la Commissione speciale energia "Strumenti a disposizione del Gran Consiglio per espletare il mandato di alta vigilanza sull'Azienda elettrica ticinese"

del 20 febbraio 2006

Durante l'esame del consuntivo 2004 la Commissione speciale dell'energia ha preso atto di alcune nuove posizioni nel portafoglio delle partecipazioni dell'Azienda Elettrica Ticinese. In questa occasione si è valutato se queste nuove partecipazioni debbano o meno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento sulla base dell'art. 5 cpv. 4 della Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese (LAET). Il Consulente giuridico del Gran Consiglio Michele Albertini, nel suo parere del 24.10.2005 all'attenzione della Commissione energia, afferma che *«secondo un'interpretazione evolutiva fondata sui rapporti attuali – e rispettando il senso e lo scopo dei disposti – tali operazioni possono essere ritenute ancora conformi ai disposti purché, premessa una loro connessione con la produzione e il commercio di energia, non siano finalizzate ad un mero profitto (con relativa esposizione ad elevati rischi finanziari) ma al collocamento e alla messa in valore delle quote di energia dello Stato per operare nell'interesse dell'economia generale del Cantone»*.

Il Consulente scrive inoltre: *«Dai materiali riferiti all'art. 5 cpv. 4 LAET pare evidenziarsi la necessità di coinvolgere il Parlamento, in sede di approvazione preventiva, qualora sia presa una decisione di grande importanza per l'azienda, e di riflesso per lo Stato, che supera la normale amministrazione, in particolare per quanto attiene all'importanza dell'impegno finanziario. La forma dell'eventuale impegno assunto non sembra invece essere determinante»*.

Fra le conclusioni si legge pure: *«Ad ogni buon conto, i disposti pertinenti della LAET sulla vigilanza dell'ente pubblico superiore appaiono nel loro tenore oggettivamente superati. La definizione precisa dei ruoli, delle facoltà e dei limiti d'intervento degli attori pubblici interessati rimane d'attualità dal punto di vista dell'approfondimento politico – due iniziative parlamentari generiche sono peraltro formalmente ancora pendenti – in particolare nell'ottica di una concezione moderna di vigilanza»*.

D'altronde proprio l'esame dei conti 2004 ha mostrato i limiti degli attuali strumenti a disposizione del Parlamento per valutare le attività dell'Azienda elettrica ticinese, in particolare nell'ambito della valutazione dell'impatto finanziario a lungo termine delle

partecipazioni. Due sono le possibilità intraviste per rafforzare il potere di alta vigilanza del Parlamento:

- istituzione di una sottocommissione della Commissione speciale dell'energia sul modello di quella per il controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato (cfr. artt. 34 e 35 della Legge sulla Banca dello Stato);
- riformulazione più restrittiva dell'art. 5 cpv. 4.

Sulla base di queste considerazioni, peraltro sommarie e da approfondire in sede di esame parlamentare, si inoltra la presente iniziativa parlamentare generica chiedente la verifica e l'eventuale adeguamento degli strumenti legislativi e organizzativi a disposizione del Parlamento per espletare il suo mandato di alta vigilanza sull'Azienda elettrica ticinese.

Thomas Arn

Allidi-Cavalleri - Beretta Piccoli L. - Carobbio W. -
Celio - De Rosa - Genazzi - Lombardi - Malandrini -
Orsi - Pantani - Pelossi - Pestoni - Terrier

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica dalla Commissione speciale Costituzione e diritti politici per una soluzione possibilmente globale del problema del conflitto di interesse

del 20 febbraio 2006

In data 26 gennaio 2004 Pierre Rusconi e Luciano Poli hanno presentato un'iniziativa elaborata, chiedendo l'introduzione nella Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC/CdS) di un nuovo art. 61a (nuovo) sul tema dell'incompatibilità, segnatamente: *"la carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con quella di membro dei Consigli di amministrazione di tutte le aziende pubbliche, delle aziende private nelle quali lo Stato detiene una partecipazione importante o ha diritto di nomina di membri del Consiglio di amministrazione, e delle Commissioni di nomina del Consiglio di Stato".*

Il 26 settembre 2005 Rodolfo Pantani e Simone Terrier hanno presentato un'iniziativa elaborata, chiedendo l'introduzione nella LGC/CdS di un nuovo art. 61a sul divieto di prestazione e precisamente *"Un deputato non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del Cantone".*

In data 25 gennaio 2006 il gruppo PS ha introdotto un'iniziativa generica "Per una soluzione equa del problema del conflitto di interesse", che chiede la modifica dell'art. 54 cpv. 2 della Costituzione cantonale, segnatamente *"l'incompatibilità della carica di deputato al Gran Consiglio con un impiego pubblico cantonale dirigente e con una funzione dirigenziale analoga parastatale".*

In considerazione di questi tre atti parlamentari, che chiedono interventi e misure sul discusso problema *"Conflitti d'interesse, incompatibilità, eccetera"*, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici ritiene opportuno verificare la possibilità di trovare una soluzione possibilmente globale. La questione si declina peraltro in varie posizioni che riguardano sia il potere Legislativo sia quello Esecutivo. Si ritiene pertanto necessario che l'esame del problema, con la ricerca delle relative soluzioni legislative, debba essere esteso anche a possibili casi di conflitto di interesse che possono toccare i membri del Consiglio di Stato.

Per questi motivi, segnatamente per trovare una soluzione generale al problema del conflitto di interesse, garantendo nel settore un'uguaglianza di trattamento ai vari livelli istituzionali, con il presente atto parlamentare, richiamati anche l'art. 54 della Costituzione cantonale sull'incompatibilità e le norme della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato in materia di iniziativa parlamentare legislativa (art. 96 e segg. LGC/CdS), la Commissione speciale Costituzione e diritti politici postula l'emanazione al riguardo di opportune norme di legge.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Giovanni Jelmini, Presidente
Bagutti - Bergonzoli - Bonoli - Butti -
Ducry - Fornera - Giudici - Lotti -
Pedrazzini - Ravi - Savoia - Torriani

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Manuele Bertoli per il gruppo socialista "Per una soluzione equa del problema del conflitto di interesse"

del 20 febbraio 2006

L'art. 54 cpv. 2 Costituzione cantonale prevede che la carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato cantonale. Il cpv. 3 della stessa norma lascia alla legge l'incombenza di prevedere le eccezioni. Una simile regola, particolarmente rigida e formalista poiché tocca il diritto di accesso ad una carica elettiva, non si ritrova nel nostro ordinamento giuridico per nessun'altra categoria di persone, nemmeno per i membri o i dirigenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici cantonali.

Lo scorso 28 settembre il Gran Consiglio, pronunciandosi su un'iniziativa parlamentare elaborata che sollevava la questione del conflitto di interessi, ha accolto un rapporto che mette l'accento sulla differenza stridente tra la rigida incompatibilità con la carica di deputato per gli impiegati pubblici salariati cantonali e l'assenza di qualsiasi impedimento di accesso alla carica per altre categorie di deputati.

A parere dei sottoscritti, ridotta ai suoi minimi termini, la complessa questione del conflitto d'interesse per i membri del Legislativo ha sostanzialmente un solo obiettivo: trovare regole che evitino che una persona che ha un interesse diretto su un oggetto sottoposto ad una decisione del Parlamento possa pronunciarsi sullo stesso. Secondo questa definizione non si troverebbe quindi in conflitto il deputato che ha un interesse solo indiretto sull'oggetto in discussione, il deputato che, pur avendo un interesse diretto, partecipa alla discussione senza votare e il deputato che ha un interesse diretto su altri oggetti di competenza del Parlamento, non su quello in discussione.

È innegabile che di principio il potenziale conflitto d'interesse per i deputati nasce solo oggetto per oggetto e che praticamente mai esso si estende all'insieme dell'attività parlamentare. Per queste ragioni la sanzione dell'inaccessibilità della carica per certe categorie di cittadini, quindi l'impossibilità per essi di discutere e votare su tutti gli oggetti sottoposti al dibattito parlamentare e non solo su quelli problematici dal profilo dell'interesse personale, deve essere usata con estrema parsimonia. Una sanzione che oltretutto arrischia fortemente di creare più problemi di quanti non ne risolva, poiché voler imporre l'incompatibilità di carica a tutti i casi di possibile conflitto d'interesse risulta praticamente impossibile e quindi si corre il rischio, regolamentando parzialmente la materia, di introdurre nuove discriminazioni. Le relazioni giuridiche tra il deputato in conflitto d'interesse e l'oggetto sottoposto a decisione parlamentare sono infatti molteplici. A titolo di esempio si rileva che il conflitto potrebbe nascere per questioni di parentela, di professione (notaio, fornitore di prestazioni sanitarie per un ente pubblico o riconosciute nell'ambito di una pianificazione pubblica, avvocato rappresentante una persona giuridica o fisica toccata dal provvedimento in discussione, eccetera), di contratto di diritto privato (contratto di lavoro, di mandato, di appalto, di servizio, eccetera), per ragioni di funzione (dirigente di ente di diritto pubblico, dirigente di ente di diritto privato concessionario, dirigente di ente di diritto privato sussidiato, dirigente di organizzazione di categoria con forti relazioni con l'ente pubblico, eccetera).

Meglio allora limitare allo stretto indispensabile tutti gli impedimenti formali di accesso alla carica di deputato e puntare su chiare regole che obblighino i deputati a rendere pubblici i loro interessi e che impediscano loro, se interessati, di votare (ev. di partecipare alla discussione). Impedimenti limitati quindi, ma anche equi, basati sul potenziale grado di conflittualità, non sulla forma del rapporto giuridico tra persona interessata e Stato. Una situazione oggi non soddisfacente, che impedisce attualmente a un bidello scolastico di divenire deputato ma non lo vieta ad un dirigente di un ente pubblico cantonale.

Per queste ragioni e per fare un poco d'ordine nell'attuale normativa con la presente iniziativa si chiede una riforma costituzionale che modifichi l'attuale art. 54 cpv. 2 della Costituzione cantonale come segue:

"La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico cantonale dirigente e con una funzione dirigenziale analoga parastatale."

A questa nuova norma dovrà evidentemente far seguito una conseguente applicazione legislativa come pure un'applicazione rigorosa delle regole sull'astensione dal dibattito e dal voto da parte di deputati in conflitto d'interesse su singoli oggetti al vaglio del Gran Consiglio.

Manuele Bertoli
Per il gruppo PS

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

MOZIONE

Piano energetico cantonale pluriennale

del 20 febbraio 2006

Considerazioni introduttive

Negli ultimi anni, il contesto politico a livello internazionale è notevolmente mutato. L'aumento delle frizioni geo-politiche e l'emergenza di nuove potenze industriali – benché ancora in via di sviluppo – che hanno fame di materie prime e sete di petrolio (Cina e India in particolare) hanno fatto lievitare le quotazioni dell'energia e dei prodotti energetici. Più recentemente, la diatriba tra Russia e Ucraina sul prezzo del gas ha riportato in primo piano il tema della sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Le incognite di tipo geo-politico, il bisogno di disporre di energia in quantità e a prezzi ragionevoli per alimentare la crescita economica, nonché la necessità di conciliare sviluppo economico e salvaguardia dell'ambiente hanno spinto i nostri politici ad elaborare (a tutti i livelli) una vasta gamma di misure in ambito energetico, non da ultimo anche per rispettare gli impegni assunti con la comunità internazionale (accordi di Kyoto) e per tentare di contrastare i mutamenti climatici in atto, all'origine di catastrofi naturali ed eventi meteorologici estremi sempre più frequenti.

Motivazioni

In un simile contesto, peraltro caratterizzato – in Svizzera come in Europa – dalla tendenza alla liberalizzazione del mercato dell'elettricità, l'Ufficio federale dell'energia, SvizzeraEnergia e tutti i Cantoni hanno recentemente confermato, nell'ambito di una Conferenza strategica svoltasi l'estate scorsa, i cinque pilastri fondamentali che dovrebbero essere alla base della politica energetica svizzera da qui al 2010, ossia: ammodernamento degli edifici, sfruttamento delle energie rinnovabili, apparecchiature a basso consumo, impiego razionale dell'energia e del calore residuo, mobilità efficiente.

Molti provvedimenti sono stati adottati anche in Ticino, altri sono allo studio, mentre due ulteriori tasselli dovrebbero essere posti nel corso della sessione parlamentare di febbraio 2006, se il Gran Consiglio dovesse seguire le indicazioni del Governo (messaggio no.

5652 riguardante la partecipazione azionaria dell'AET alla Metanord SA; messaggio no. 5703 inerente al credito quadro di 4.8 milioni di franchi a favore dello sviluppo degli standard Minergie e delle energie rinnovabili).

Senza esprimere un giudizio di merito sugli sforzi (finanziari e non) profusi in questo campo, l'assenza di un progetto preciso e soprattutto di un chiaro indirizzo di politica energetica e ambientale non è più immaginabile, sia per la complessità del mosaico da comporre, sia perché si ha talvolta l'impressione di scarsa coordinazione (per non dire, in alcuni casi, di flagrante contraddizione) fra gli investimenti proposti e le varie misure adottate.

Se si condividono queste riflessioni, diventa quindi impellente poter disporre di una politica energetica in grado di fornire linee direttrici chiare basate sui seguenti elementi.

1. Monitoraggio e analisi del sistema energetico cantonale

- raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati recenti
- confronto intercantonale, nazionale e internazionale
- valutazione dei costi esterni per vettore energetico

Partiamo dal presupposto che un chiaro indirizzo di politica energetica e ambientale non possa fare astrazione da una seria analisi della situazione iniziale.

2. Valutazione degli scenari di produzione e di consumo, tenuto conto della situazione (sia a livello globale, sia a livello locale) e della definizione di obiettivi di bilancio energetico pluriennali (ad esempio su 20 anni)

In questo contesto dovrebbero trovare spazio gli obiettivi posti:

- per una maggiore efficienza energetica (uso più razionale dell'energia e risparmio energetico), sia nella produzione (filiera e investimenti, sia di modernizzazione sia di espansione), sia nel consumo (stabili, installazioni, influenza del comportamento individuale, eccetera);
- per l'eventuale recupero di energia, con particolare riferimento al recupero e al riutilizzo di calore di determinate attività economiche quali AlpTransit, il futuro inceneritore dei rifiuti, eccetera.

3. Pianificazione energetica vettoriale e settoriale (diversificazione)

Si tratterà in particolare di valutare in che modo i differenti vettori contribuiranno a rispondere al fabbisogno energetico. Il "come" impone l'elaborazione di un piano operativo che comporti:

- priorità chiare in ambito di riduzione della dipendenza energetica, di aumento della quota % di energie rinnovabili, eccetera;
- una descrizione di come raggiungerle (strumentario), e con quali mezzi (finanziamento).

4. Compatibilità con altri obiettivi politici (prova per 9) e coordinamento a tutti i livelli

La coerenza e l'efficacia di un programma energetico vengono valutate anche rispetto alla compatibilità con altre politiche settoriali (trasporti, turismo, eccetera), industriali (promovimento economico, costruzioni, eccetera) e regionali (politiche territoriali, sinergie con altri enti pubblici, con i Comuni, eccetera). Non da ultimo, si dovrebbe incentivare la ricerca di sinergie tra i vari attori economici e istituzionali, i diversi rami e settori e tutti i Dipartimenti dell'Amministrazione cantonale.

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e avvalendoci della facoltà concessa dalla legge, chiediamo al Consiglio di Stato di elaborare quanto prima un piano energetico cantonale pluriennale, che tenga conto dei mutamenti in corso del quadro legale (prospettata liberalizzazione del mercato dell'energia) nonché degli intendimenti precedenti (punti da 1 a 4), così riassumibili:

- analisi dettagliata della situazione attuale ("IST-Zustand");
- definizione trasparente degli obiettivi (quantitativi e qualitativi) da raggiungere, sia dal profilo della produzione, sia da quello del consumo;
- valutazione delle modalità sul come raggiungerli (quota % di ogni vettore energetico, quota di energie rinnovabili, eccetera);
- analisi degli strumenti tecnici e legislativi a disposizione, nonché modalità di finanziamento.

Per il gruppo PPD:
Raffaele De Rosa
Elio Genazzi

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Collegamento A2-A13 (detto Variante 95): valutazione di una variante non ancora approfondita, ossia Galleria Quartino- Rivera-Bironico

del 20 febbraio 2006

1. Introduzione

Il Gruppo di accompagnamento alla mobilità sul Piano di Magadino aveva proceduto verso la fine degli anni '90 ad una valutazione dell'idoneità dei tre corridoi tra Bellinzona e Locarno, ossia sponda sinistra, destra e centro del Piano di Magadino. La possibilità di collegare Locarno direttamente al Luganese tramite galleria non era stata affrontata.

Il Gran Consiglio ticinese ha proceduto ad evadere i ricorsi inoltrati alla scheda di Piano Direttore A "Piano di Magadino". Questa procedura vincola il Gran Consiglio ad evadere esclusivamente gli aspetti sollevati dai ricorrenti. Il Gran Consiglio non è stato coinvolto nel merito della valutazione di una variante galleria.

La Variante 95 trova una forte opposizione presso associazioni e abitanti della regione. È stata costituita un'apposita associazione che ha raccolto più di 10'000 firme contro la variante 95 e aveva proposto una variante in galleria tra Quartino e S. Antonino.

2. Elementi di discussione primaria

Il collegamento tra Bellinzona Locarno e Gambarogno è assicurato sia per via stradale sponda destra e sinistra, sia per ferrovia. Il numero di passaggi è elevato ma tutto sommato, pur ammettendo l'esistenza di colonne, il traffico è ancora relativamente scorrevole.

Un forte numero di persone che risiedono nel Piano di Magadino nel Locarnese lavorano a Lugano. Per loro costruire la Variante 95 non accorcia in km la tratta da percorrere per raggiungere la sede di lavoro.

Il Piano Direttore affida compiti centrali al Luganese e condivide la necessità di mettere in rete i poli del Cantone.

La Variante 95 è una variante estremamente ghiotta di territorio e l'asfalto potrebbe fagocitare una superficie di più di 40 ettari, ben quasi 90 campi di calcio senza portare particolari miglioramenti sulle distanze da percorrere e sicuramente gravando il Piano di Magadino e i suoi abitati di ulteriore inquinamento.

Quartino che si trova a ca. 210 msm dista in linea d'aria 5-6 km da Rivera-Bironico che si situano a ca. 450 msm. Una Galleria che collega questi due poli non dovrebbe superare una pendenza del 4-5%. Accorcerebbe la distanza dalla rotonda di Riazzino a Rivera-Bironico di quasi 15 km. Se in un giorno dovessimo avere ad esempio 10'000 passaggi dalla rotonda di Riazzino a Rivera-Bironico risparmieremmo la percorrenza stradale di ben 300'000 km senza poi calcolare i tempi di percorrenza.

Togliere i passaggi giornalieri verso il Luganese dalla tratta Quartino-Camorino darebbe sicuramente notevoli garanzie future sulle capacità di accogliere il previsto aumento di traffico sulle strade già esistenti.

Questi dati che vanno chiaramente verificati e approfonditi possono comunque far riflettere.

3. Proposte

Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo al Consiglio di Stato, prima di entrare nel merito della richiesta di un credito di progettazione per la Variante 95 di procedere ad una valutazione di massima di una variante in galleria che colleghi Quartino a Rivera-Bironico e di mettere a disposizione del Gran Consiglio tutti i dati necessari e risultanti.

Cleto Ferrari
Cavalli - Ghisletta D. - Lurati

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Lupo Ticino: richiesta di promozione e coordinazione di un intervento cantonale e possibilmente intercantonale nei confronti dell'Autorità federale

del 20 febbraio 2006

1. Introduzione

Il settore agricolo cantonale e i politici legati al primario e alle regioni rurali, da anni cercano di fare comprendere le effettive conseguenze legate al rientro del lupo in Ticino. Gli interventi sono basati su affermazioni d'esperti internazionali come Boitani, da situazioni a noi simili in regioni confinanti (Val d'Ossola) o semplicemente risultanti da una logica data dalla conoscenza della morfologia del territorio cantonale e dall'esperienza derivata dalle modalità di allevamento. Situazioni chiare per chi vi è a contatto tutti i giorni, ma difficili da far comprendere in altre cerchie.

Il Consiglio di Stato si è sicuramente attivato nella problematica "lupo" rimanendo strettamente legato alle indicazioni federali.

Un'indagine effettuata dall'ingegnere agronomo Piermaria Piattini presso gli allevatori di bestiame minuto del Cantone, allo scopo di ottenere un quadro realistico di questa attività e dei problemi collegati al ritorno del lupo, permette ora al Cantone una discussione sulla base di dati oggettivi.

La popolazione rurale è preoccupata dal problema "lupo". Una recente sottoscrizione di 5000 abitanti lo conferma. Le tensioni provocate da questo rientro esistono. La vicenda è vissuta spesso come un'imposizione non curante della realtà rurale. Purtroppo queste, dal nostro punto di vista, comprensibili tensioni, sono sfociate anche in un atto estremo, il quale forse avrebbe potuto esser evitato se da parte del Cantone fossero stati dati energici segnali di comprensione dell'entità del problema e fossero state coinvolte nella gestione pratica della problematica persone dell'Amministrazione meno connotate sul principio.

2. Elementi di discussione primaria

Questo intervento va letto nell'ottica di un insediamento del lupo nel nostro Cantone e in zone a noi vicine. Le recenti informazioni confermano come non sia remota l'ipotesi che il lupo possa iniziare a riprodursi nelle nostre regioni.

Lo studio di Piattini, se del caso ancora necessario, conferma la fragilità dell'allevamento del bestiame minuto e gli elevatissimi costi che comporterebbe una sua protezione dal ritorno del lupo. Fragilità che deriva dalle condizioni morfologiche del nostro territorio, le quali permettono uno sfruttamento a scopo agricolo solo su piccola scala. Aziende agricole e d'estivazione di modeste dimensioni, molto sparpagliate sul territorio cantonale e con una redditività contenuta, le quali esplicano un indubbio ruolo a livello di politica regionale con una notevole attrattività e arricchimento culturale, sociale, gastronomico e anche ambientale del nostro paesaggio.

Con i dati emersi dalla ricerca Piattini possiamo ora oggettivamente affermare che se una famiglia di lupi dovesse insediarsi in Ticino dovremmo scegliere tra lupo e allevamento caprino e ovino. Uno scenario per noi inaccettabile e che ci spinge ad attivarci, ad anticipare per non subire.

La morfologia del territorio cantonale ci punisce anche in un altro modo. La legge federale permette di conteggiare e indennizzare solo animali da reddito vittime dimostrate del lupo. Con i nostri rilievi territoriali è spesso accaduto che a seguito di attacchi, gli animali non vengano ritrovati, o che periscano a seguito di cadute da precipizi e quindi non possano essere risarciti e conteggiati quali vittime di attacchi da lupi.

La mozione Theo Maissen che chiedeva di abrogare lo statuto d'animale protetto accordato al lupo e le conseguenze derivate e le misure di risparmio previste dalla Confederazione sul tema "lupo" sono segnali politici da non sottovalutare e che mostrano la fragilità, la complessità e i tempi lunghi legati a modifiche del quadro politico di riferimento.

Siamo convinti che il territorio federale per contingenze diverse reagisca anche in modo diverso al ritorno del lupo. In particolare siamo sicuri che nel Cantone Ticino il ritorno del lupo causi nettamente maggiori costi all'agricoltura, allo Stato, alle regioni rurali e al paesaggio rispetto ad un suo ritorno in altre regioni. Per questo motivo sembrerebbe logico che si debba poter operare con soglie d'intervento più sensibili e rapide in caso di comprovate aggressioni di animali da reddito. Questo sempre nell'ottica della possibilità di presenza di più esemplari sul nostro territorio.

3. Proposte

Alla luce di quanto sopra esposto, in particolare a seguito dei dati oggettivi legati alla ricerca Piattini, del disimpegno finanziario della Confederazione e delle preoccupazioni delle regioni rurali, chiediamo al Consiglio di Stato di attivarsi con la Deputazione ticinese alle Camere federali e con i Cantoni che praticano l'allevamento di bestiame minuto in condizione morfologiche simili alle nostre affinché la Confederazione:

- prioritariamente, definisca in tempi brevi differenti gradi di sensibilità del territorio federale al ritorno del lupo e che di conseguenza vengano stabilite soglie d'intervento differenziate, molto più sensibili e rapide per il nostro Cantone;
- secondariamente, eviti che le perdite finanziarie legate alla ricomparsa del lupo, a seguito di decisione di risparmi finanziari, non ricadano sempre di più sulle spalle di pochi e di regioni già in difficoltà.

Nel caso in cui queste rivendicazioni non trovassero riscontro, si promuova nuovamente la richiesta di abrogare lo statuto d'animale protetto accordato al lupo coinvolgendo direttamente le Camere federali.

Cleto Ferrari
Celio - Gobbi N.

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Affinché Ticino e Grigioni uniscano gli sforzi a difesa delle minoranze linguistiche

del 20 febbraio 2006

Durante il 2005 si è discusso molto in Ticino e in Svizzera delle nostre lingue nazionali, del loro insegnamento, della loro importanza, del pericolo per quelle minoritarie d'essere di fatto emarginate, o comunque di contare sempre meno laddove si determinano le scelte fondamentali del Paese. Il ruolo assunto dalla lingua inglese quale strumento di comunicazione internazionale induce molti Cantoni a ritenere che il suo insegnamento vada privilegiato rispetto alle lingue nazionali.

I dati forniti dall'ultimo censimento, nonché la soppressione di cattedre di lingua e cultura italiane negli Atenei svizzeri hanno motivato tutto un fiorire di opportune iniziative animate dalla volontà di rilanciare la lingua e la cultura italiane quali componenti costitutive della realtà politica, sociale e economica della Svizzera.

"Coscienza svizzera" si è distinta con riuscite iniziative che hanno permesso di sensibilizzare sui rischi che l'emarginazione dell'italiano comporterebbe. La mostra "La dolce lingua" allestita a Zurigo con il diretto sostegno della Confederazione ha rappresentato un momento di grande e qualificato impatto.

L'iniziativa parlamentare del Consigliere nazionale friburghese Christian Levrat ha rilanciato l'iter parlamentare della Legge federale sulle lingue. Il Gran Consiglio ticinese e il Gran Consiglio dei Grigioni hanno votato due distinte risoluzioni invitando le Camere federali ad approvare, entro tempi contenuti, la Legge federale sulle lingue che se accolta darà corpo al relativo articolo costituzionale.

La preposta Commissione del Consiglio degli Stati, dopo aver ascoltato una delegazione ticinese formata dal prof. Diego Erba, direttore della Divisione della scuola, e da Claudio Suter, membro della Commissione scolastica del Gran Consiglio, ha accolto all'unanimità la risoluzione trasmessa dal nostro Parlamento cantonale.

Negli ultimi anni il Canton Grigioni ha creato, nell'ambito dell'obbligatorietà scolastica, scuole bilingue tedesco-italiano: una a Malora/Maloggia, l'altra a Coira. Quest'ultima sta conoscendo il più lusinghiero successo.

Lo scorso 5 dicembre i membri della Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio ticinese hanno ricevuto dall'Autorità del Cantone Grigioni il quaderno proposto in tre edizioni: italiano, tedesco e romancio dal titolo "Educazione all'insegna del bilinguismo e del plurilinguismo, risposte e domande di fondo". Gli autori sono Rico Cathomas e Werner Carigiet in collaborazione con le associazioni linguistiche Lia Rumantscha – Pro Grigioni Italiano – Walservereinigung. Nel "Programma di base Scuola grigionese 2010", posto in consultazione a fine 2005 dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni, si fa ampio riferimento all'importanza della lingua italiana.

Sul finire dello scorso mese di novembre un gruppo di cittadini si è rivolto al Ticino e ai Grigioni chiedendo alle Autorità dei due Cantoni di produrre congiuntamente il massimo sforzo, affinché, affiancando il percorso parlamentare della legge federale sulle lingue, sostengano i diritti delle minoranze linguistiche del Paese.

L'Associazione "Helvetia Latina" ha perentoriamente chiesto che gli alti funzionari della Confederazione già al momento d'essere assunti dimostrino di possedere, oltre alla lingua madre, una seconda lingua nazionale e conoscenze passive di una terza lingua nazionale.

Da parte sua la Deputazione ticinese alle Camere richiama insistentemente il ruolo della lingua e della cultura italiane rilevando come riducendone lo spazio altro non si faccia che snaturare le caratteristiche di una Svizzera federalista, plurilingue e multiculturale.

Al Ticino, unico Cantone di lingua madre italiana, spetta il compito di porsi in prima fila nel sostenere in Svizzera la nostra lingua e la nostra cultura.

A motivo di quanto sopra, con la presente mozione si chiede al Governo:

1. di promuovere celeri contatti con il Cantone Grigioni allo scopo di predisporre una strategia comune che consenta ai due Cantoni di sostenere nel modo migliore durante l'iter parlamentare della Legge federale sulle lingue i diritti delle minoranze linguistiche nazionali anche in vista, nel caso di accettazione della legge, dell'elaborazione della relativa ordinanza e dei regolamenti;
2. di creare con il Cantone Grigioni un organismo bilaterale permanente che studi, elabori e proponga atti che nei due Cantoni singolarmente o unitariamente e nel resto della Confederazione divulgino la lingua e la cultura italiane.

Abbondio Adobati

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

INTERPELLANZA

Accertamento fiscale, evasione delle pratiche di tassazione e Fisconew

del 20 febbraio 2006

Il 21 marzo 2005 con altri cofirmatari presentavo un'interpellanza relativa allo "Stato attuale del progetto Fisconew". L'interpellanza veniva evasa con una risposta della Consiglieria di Stato Marina Masoni in Parlamento nel giugno seguente.

Nella risposta all'interpellanza, Marina Masoni informava il Parlamento che «*nonostante alcune difficoltà iniziali e qualche ritardo [...] i risultati raggiunti sono da considerare buoni*». Alla luce dei recenti avvenimenti che riguardano la Divisione delle contribuzioni e da quanto emerso sui media (in particolare v. "AREA" 10 e 17 febbraio 2006), preoccupata oggi come allora sulla qualità dell'accertamento e su possibili ritardi nell'evasione delle pratiche di tassazione a seguito del passaggio alla tassazione annuale, chiedo al Consiglio di Stato:

1. di informare dettagliatamente il Parlamento circa il raggiungimento degli obiettivi previsti con l'introduzione del sistema informatico NAPEDUV.
2. In giugno la Consiglieria di Stato, in risposta a una domanda precisa, aveva dichiarato che non c'era ritardo nell'emissione delle tassazioni. Chiedo quindi:
 - a) quante sono le tassazioni non ancora emesse relative al 2003, rispettivamente al 2004;

- b) quanti sono i ricorsi relativi alle tassazioni già emesse nel 2003 rispettivamente nel 2004 e se il numero di ricorsi è in aumento;
 - c) sempre in giugno, la direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia confermava invece le difficoltà legate alla procedura d'esazione. A distanza di quasi nove mesi da quella risposta, chiedo se permangono ancora queste difficoltà e per quali motivi.
3. Quante sono le pratiche per ogni tassatore? Come è stata l'evoluzione del numero di pratiche dopo l'introduzione della tassazione annuale rispetto a prima del cambiamento di sistema?
 4. Il numero del personale effettivamente impiegato nella Divisione delle contribuzioni (numero di tassatori e numero di funzionari amministrativi) suddiviso negli uffici circondariali.
 5. Se corrisponde al vero, come dichiarato dal capodicastero delle finanze di Lugano sig. Erasmo Pelli, che il ritardo nell'emissione delle tassazioni comporta difficoltà per i Comuni nell'allestimento dei preventivi.
 6. Come giudica il Consiglio di Stato la qualità dell'accertamento fiscale?
 7. Se sono state applicate penalità alla ditta che ha fornito il programma NAPEDUV per i ritardi dovuti al sistema di applicazione informatico.

Per il gruppo PS
Marina Carobbio Guscetti

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

In Ticino l'onestà paga?

del 20 febbraio 2006

Mi risulta che in alcuni locali a luci rosse del Cantone la Polizia abbia fornito a gerenti e prostitute le condizioni per mettersi in regola con la Legge cantonale sulla prostituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 2002 (4 anni fa!). Sulla base di queste informazioni alcune ragazze, da quanto mi risulta una decina, si sono recate presso la Polizia cantonale per regolamentare la propria situazione. Con stupore, qualche settimana dopo, si sono viste consegnare un decreto di espulsione dal Paese.

Questo perché le informazioni fornite dalla Polizia sono (erano?) in contrasto con la Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri.

È fuor di dubbio che il tema della prostituzione in Ticino è seriamente problematico per quanto riguarda i problemi di ordine pubblico. Mi pare quindi per lo meno singolare che la Polizia, che è l'Autorità a più diretto contatto con questa realtà, fornisca indicazioni che si concludono con la punizione di chi sta cercando di mettersi in regola con la legge.

Questa non è certamente la miglior strategia attuabile in questo frangente!

Alla luce di ciò, chiedo:

1. quanto esposto nelle mie righe precedenti risulta anche a voi?
2. Se sì, come è possibile che questo sia potuto accadere?
3. Secondo quali criteri vengono impartite le informazioni utili all'iscrizione, necessarie ai gerenti e alle ragazze locali?
4. Siete sicuri che i vari uffici preposti a regolamentare il fenomeno comunichino tra di loro in modo efficace?
5. Se del caso, come spiegate quanto accaduto?

Umberto Marra

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso della seduta¹.

8. SOSTITUZIONE DI CINQUE ASSESSORI-GIURATI PER IL PERIODO 2002/2007

Rapporto del 23 gennaio 2006

Conclusioni del rapporto dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio: preavviso favorevole all'elezione dei candidati menzionati nell'elenco allegato al rapporto medesimo.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto sono accolte all'unanimità dei 57 voti espressi.

9. NATURALIZZAZIONI

Rapporto del 6 febbraio 2006

Conclusioni del rapporto della Commissione delle petizioni e dei ricorsi: concessione della cittadinanza ticinese ai postulanti.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto commissionale sono accolte con 50 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astensioni.

¹ Vedi pag. 3135.

10. ADEGUAMENTO DEL DIRITTO CANTONALE ALLA LEGGE FEDERALE SULL'INCHIESTA MASCHERATA

Messaggio del 12 ottobre 2004 no. 5587

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge annesso al messaggio governativo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

DUCRY J. - Mi rendo conto che il tema non interessa molto, però, visto che la materia è controversa, preferirei che il Parlamento adotti una soluzione credibile con scienza e coscienza.

A livello federale è stata approvata senza eccessiva fatica una nuova normativa, molto dettagliata, che codifica quanto il Tribunale federale ha più volte sancito tramite sentenze importanti, riguardanti anche l'attività della nostra Magistratura, del nostro Ministero pubblico e dei nostri Tribunali cantonali. Questa legge deve valere per tutti i Cantoni, però ogni Cantone, essendo indipendente dal punto di vista della procedura penale, è competente per modificare il codice relativo. Così è stato fatto dal Governo con una proposta del 2004. Il collega Jelmini, nel suo rapporto, ha ben riassunto le novità contenute nella legge federale e ciò che deve essere modificato all'interno della nostra procedura penale per rendere operative anche nel nostro Cantone le misure proposte dalle Camere riunite dell'Assemblea federale nel giugno del 2003.

A che servono le inchieste mascherate? Vi ricorderete, come sottolinea anche Jelmini, che alcune in passato hanno creato non poche perplessità a livello politico e anche giudiziario, per quanto riguarda le sentenze di prima istanza. Vi ricordo grossi casi relativi al sequestro di stupefacenti, specialmente provenienti dai Paesi dell'Est. La nostra Autorità giudiziaria, soprattutto degli anni Ottanta ma anche di inizio anni Novanta, credeva – giustamente – all'approccio dell'inchiesta mascherata. Voi sapete che il crimine organizzato si è molto sviluppato e poter inchiestare dopo un grosso traffico di stupefacenti è più difficile rispetto a un'eventuale infiltrazione. Non pensiamo solo al mondo degli stupefacenti, ma anche a quello del materiale bellico, a quello della tratta degli esseri umani, a quello – tuttora di attualità – della pornografia, reato che ai tempi veniva perseguito molto meno.

Il messaggio è carente in un solo punto, cioè nell'indicazione dei reati per i quali è possibile l'inchiesta mascherata. La legge federale li elenca all'art. 4 cpv. 2. Ci fu un dibattito piuttosto acceso alle Camere, con la partecipazione anche di ex Magistrati, che propugnavano una soluzione più elastica, chiedendo di lasciare aperta la possibilità alle Autorità inquirenti federali e cantonali di perseguire con questo sistema di inchiesta le persone che iniziavano a commettere un determinato tipo di reato. Il Parlamento, per il principio della sicurezza del diritto, ha deciso di elencare i reati in modo esaustivo. Ve li ricordo. Nella parte speciale del Codice penale abbiamo i reati contro la persona, si pensi all'assassinio, all'omicidio, ma anche alle lesioni gravi. Nell'ambito dei reati patrimoniali è possibile l'inchiesta mascherata per appropriazione indebita, furto (di grossa entità), rapina, truffa e non da ultimo estorsione, che è un reato particolarmente problematico e che pesa sulle persone. Poi abbiamo la possibilità di istituire inchieste mascherate contro i reati sessuali, di tutti i tipi (in questi tempi potrebbero essere molto utili le infiltrazioni nell'ambito dei sistemi informatici). Segue la categoria di reati legati agli incendi, alle

esplosioni, all'uso di materie esplosive. Poi – ma questa rischia di essere competenza federale – i reati concernenti il crimine organizzato, il riciclaggio di denaro e gli atti preparatori per commettere certi reati elencati all'art. 260 bis del nostro Codice penale. Naturalmente vi è anche l'applicazione della Legge federale sugli stupefacenti, artt. 19 e seguenti. Questa legge è stata più volte applicata dalle Autorità inquirenti cantonali. L'art. 23 di questa legge, modificato dal Parlamento federale nell'ambito dell'adozione della Legge sulle inchieste mascherate, fu usato dalla giurisprudenza cantonale e federale per giustificare l'impiego degli infiltrati e delle inchieste mascherate.

I reati più importanti e gravi che toccano più di due Cantoni e che toccano i Paesi vicini o altri Stati indipendenti sono di competenza del Ministero pubblico della Confederazione. Sarà soprattutto quest'organo nell'ambito della procedura penale federale che userà gli agenti infiltrati proposti dalla legge federale. Però il Procuratore generale Balestra e il Giudice dell'istruzione e dell'arresto, durante la loro audizione davanti alla Commissione, non hanno escluso la possibilità, seppur sicuramente meno intensa rispetto a un decennio o a 15 anni fa, di usare questo sistema di inchiesta nell'ambito di reati che toccano il nostro territorio. A volte può capitare che una grossa inchiesta nasca da un Cantone, per esempio il Ticino, ma che poi la competenza passi da cantonale a federale. Così ha voluto il Parlamento federale e così dobbiamo accettare, anche se l'efficienza della nostra Magistratura a volte si è dimostrata più intensa e positiva rispetto a quella federale.

Cosa implica questa nuova legge? La procedura dovrebbe essere la seguente: decisione di avviare un'inchiesta mascherata da parte del Procuratore pubblico, ovviamente d'intesa con il comandante della Polizia, il quale designa chi sarà l'infiltrato. Questi di principio è un professionista, però potrebbe anche essere, soprattutto nel caso di certi reati, una persona al di fuori del corpo di Polizia, senza formazione specifica. Entro le 48 ore il Procuratore deve notificare il tutto al GIAR, il quale ha cinque giorni di tempo dall'inizio dell'operazione per approvare o meno l'avvenuto inizio dell'inchiesta mascherata per un periodo di un anno prorogabile.

L'infiltrato deve – tutti questi concetti si ritrovano nella giurisprudenza del Tribunale federale – avere un atteggiamento passivo nell'ambito del suo operato e non può assolutamente provocare coloro che stanno commettendo un reato. Questo è molto importante, poiché si sono avuti casi, giudicati dal Tribunale federale, in cui l'agire degli infiltrati è stato criticato perché eccessivamente attivo.

L'infiltrato è controllato dal Procuratore pubblico, al quale deve produrre rapporti regolari. Le inchieste mascherate possono garantire alla giustizia la condanna di persone sotto molti punti di vista pericolose per il nostro territorio. Inoltre, visto che si parla spesso dei costi della Magistratura, delle spese sopportate e degli indennizzi da pagare, questo tipo di inchiesta può portare nelle casse del Cantone valori patrimoniali piuttosto elevati. Il Direttore del Dipartimento e gli addetti ai lavori sanno benissimo che le casse sono state rimpinguate anche tramite inchieste mascherate per la realizzazione di valori o per la confisca di denaro liquido.

Questa proposta di legge rispetta integralmente il principio dello stato di diritto e la base legale presente. Ovviamente l'inchiesta mascherata deve essere proporzionata allo scopo che vuole raggiungere. Dunque dal punto di vista dello stato di diritto e della legalità non ci sono problemi, anche quando si osa dare – come è giusto che sia – all'infiltrato un documento falso per consentirgli di non notificarsi con le sue vere generalità a coloro che stanno per commettere un grave crimine.

Il gruppo PLR approva questo modo di agire, a condizione che i principi dello stato di diritto vengano rispettati. Ci sono casi in cui l'infiltrato deve vivere situazioni pesantissime in mezzo a pericolosi criminali. Nella mia precedente esperienza professionale ho avuto

contatto con alcuni infiltrati e vi assicuro che da questi banchi è facile poter criticare certi "abusi" nell'ambito dell'infiltrazione; posso assicurarvi che se sono state commesse delle sbavature è sempre e solo nell'intenzione di assicurare alla giustizia dei veri colpevoli, senza forzatamente determinarli a commettere un reato.

PANTANI R. - Ho firmato con riserva il rapporto poiché ritengo che alcune sue frasi siano un po' ambigue. Io credo che le persone infiltrate non debbano in alcun modo rendere conto alla politica. Meno persone sono a conoscenza dell'operato degli infiltrati, più questi possono sperare di ritornare a casa la sera. Con certa gente non si scherza. Gli infiltrati rischiano ogni giorno, ogni ora, ogni momento anche la propria vita. Della discrezione del Procuratore pubblico sono sicuro; di quella del politico non così tanto. È facile criticare se un infiltrato commette qualche irregolarità, ma a volte vi è costretto per salvare la vita propria e lo fa per la sicurezza dei cittadini. Io credo che questo rapporto ponga troppi paletti, anche se non esplicitamente. Io ho deciso di astenermi nel voto, mentre gruppo della Lega dei ticinesi approverà il rapporto.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Ringrazio innanzitutto la Commissione della legislazione, il suo relatore Giovanni Jelmini e anche Jacques Ducry, che ha illustrato il contenuto di questa proposta al Gran Consiglio. Complimenti alla Commissione per gli approfondimenti condotti.

È vero che oggi la questione non sembra suscitare attenzioni particolari, ma non si può negare che le inchieste mascherate in passato hanno sollevato qualche dubbio, con degli strascichi che si sono protratti fino a tempi recenti.

Finalmente questo sistema di indagine viene codificato in modo chiaro. Come Consigliere di Stato responsabile del Dipartimento delle istituzioni sono ben lieto che la Confederazione abbia voluto emanare delle disposizioni per disciplinare questo settore e abbia di conseguenza creato le premesse per poter poi sul piano cantonale designare chi è responsabile di prendere determinate decisioni. E sono altrettanto lieto che queste decisioni vengano prese nell'ambito della Magistratura.

Non mi sembra siano emerse obiezioni particolari. Ho letto il rapporto, ho preso atto della richiesta della Commissione della legislazione di esaminare se sono necessarie basi legali per avere maggiori garanzie sulla discrezione delle inchieste mascherate. Si tratta di un punto delicato e compiremo sicuramente degli approfondimenti.

Prendo atto dello scetticismo e delle opposizioni che sembrano emergere da una parte del gruppo della Lega dei ticinesi.

JELMINI G., RELATORE - La Legge federale sull'inchiesta mascherata è molto importante. Innanzitutto pone una chiara base legale all'utilizzo di un metodo di inchiesta molto particolare, che nel passato ha sollevato molte critiche, talune forse anche fondate; in secondo luogo definisce bene lo scopo dell'inchiesta mascherata e stabilisce dei principi e dei criteri molto precisi che devono essere osservati.

Lo scopo, definito all'art. 1, è poter infiltrare gli ambienti criminali con membri della Polizia non riconoscibili come tali, detti appunto "agenti infiltrati", contribuendo in questo modo al chiarimento di reati particolarmente gravi. I reati sono indicati in modo esaustivo all'art. 4 della legge. L'inchiesta mascherata può essere ordinata solamente se determinati fatti confermano il sospetto che sono stati commessi o potrebbero verosimilmente essere

commessi reati particolarmente gravi, a condizione che le operazioni di inchiesta precedenti siano risultate infruttuose o che le indagini altrimenti condotte risultassero vane o sproporzionatamente ardue. Ricordo che in sede di dibattito politico l'impiego di agenti infiltrati era stato chiesto in particolare nella lotta contro la criminalità organizzata e specialmente in caso di traffico di stupefacenti, di materiale bellico o di sostanze radioattive, o ancora in caso di trasferimento tecnologico illegale o di ricettazione.

La procedura che deve essere seguita per poter procedere all'inchiesta mascherata è stabilita in modo molto preciso dalla legge federale. Il Comandante di Polizia con compiti di polizia giudiziaria designa una persona, previo il suo consenso, quale agente infiltrato; la designazione è sottoposta ad approvazione giudiziaria, che viene rilasciata dal presidente della Camera d'accusa del Tribunale federale nell'ambito dei procedimenti penali della Confederazione e dall'Autorità designata dal Cantone per i procedimenti penali condotti dai Cantoni. L'approvazione sottoforma di decisione con breve motivazione è rilasciata per un anno e può essere prorogata se ve ne è il motivo. L'intervento di un agente infiltrato nell'ambito di un procedimento penale può essere ordinato dal Procuratore generale della Confederazione o dai Giudici istruttori federali, oppure dalle Autorità cantonali competenti. L'Autorità che ordina l'inchiesta mascherata trasmette entro 48 ore all'Autorità di approvazione l'ordine di inchiesta, la motivazione e gli atti procedurali essenziali per l'approvazione; l'Autorità di approvazione emana la propria decisione con breve motivazione entro cinque giorni dal momento in cui l'inchiesta è stata ordinata.

Il messaggio e il rapporto propongono che a livello cantonale il Procuratore pubblico sia competente a ordinare l'intervento di un agente infiltrato nell'ambito di un procedimento penale, mentre il Giudice dell'istruzione e dell'arresto è competente ad approvare la designazione di un agente infiltrato ad opera del Comandante di Polizia e l'impiego ordinato dal Procuratore pubblico di un agente infiltrato nell'ambito di un procedimento penale.

Una questione importante che solleva la nuova legge è la sicurezza dell'agente infiltrato. Secondo l'art. 9 della legge federale l'agente ha diritto alla migliore protezione possibile in caso di pericolo per la vita o l'integrità fisica. Per la sicurezza dell'agente infiltrato il comando di Polizia gli assegna di norma un'identità fittizia e gli garantisce che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell'ambito di un procedimento giudiziario nel quale dovesse comparire come testimone. La garanzia di riservatezza rappresenta una sorta di assicurazione sulla vita per gli agenti infiltrati, che di norma accettano questa missione solamente a condizione di poter disporre di tale garanzia. Mediante la garanzia di riservatezza l'agente ha infatti la certezza che la sua vera identità rimarrà segreta durante tutta la fase dell'intervento e anche a conclusione dell'intervento stesso le sue generalità non potranno essere rivelate neppure nel corso del procedimento giudiziario e non potranno figurare negli atti processuali. L'Autorità chiamata ad approvare la designazione dell'agente infiltrato, quindi per il Ticino il GIAR, dovrà pronunciarsi espressamente anche sul permesso di allestire o alterare documenti per costituire o conservare un'identità fittizia e fare la promessa di riservatezza.

Adesso vengo alla perplessità sollevata legittimamente da Pantani, già durante le discussioni della Commissione. Un'inchiesta mascherata richiede per sua stessa definizione la massima riservatezza. Meno gente sa, meglio è. Con l'entrata in vigore della nuova legge federale sono state introdotte in proposito alcune disposizioni nel Codice penale svizzero. Ricordo l'art. 317 bis, secondo il quale non è punibile colui che con l'approvazione del Giudice allestisce, altera o utilizza nel quadro di un'inchiesta mascherata documenti atti a costituire o a conservare la sua identità fittizia. Non è

neppure punibile colui che con l'approvazione del Giudice allestisce o altera documenti da utilizzare nel corso di un'inchiesta mascherata.

Nelle sue discussioni la Commissione della legislazione si è soffermata molto sull'interrogativo che concerne il diritto e/o il dovere di informazione del Consiglio di Stato o dell'Amministrazione per quanto riguarda la produzione e la consegna di documenti falsificati necessari all'agente infiltrato sia per modificare la sua vera identità (passaporto, licenza di condurre, tessere personali ecc.) sia per procedere all'inchiesta mascherata (ad esempio carte di credito). Si ritiene infatti che l'inchiesta mascherata necessiti, per sua stessa definizione, della massima discrezionalità e segretezza ed è per questo motivo che si ritiene necessario evitare la diffusione di informazioni, notizie o documenti che possano in qualche modo compromettere sia lo svolgimento delle indagini, sia, cosa ancor più grave, l'incolumità e la sicurezza degli agenti infiltrati implicati.

Questo aspetto ha fatto nascere qualche legittima preoccupazione, anche alla luce dei più recenti avvenimenti accaduti nel nostro Cantone, sulla possibilità di fughe di notizie da parte di funzionari dell'Amministrazione pubblica o di funzionari impiegati presso le Autorità giudiziarie. Per questo motivo la Commissione della legislazione ha ritenuto di rivolgere un invito formale all'indirizzo del Consiglio di Stato chiedendo di voler verificare la necessità e l'opportunità di una base legale che stabilisca precise norme procedurali per garantire la massima discrezione nell'allestimento e nella consegna dei documenti necessari all'agente infiltrato per lo svolgimento dei compiti che gli sono affidati nell'ambito dell'inchiesta. Si chiede in particolare che l'Autorità giudiziaria competente possa agire ottenendo i documenti necessari senza dover svelare informazioni e notizie che concernono l'indagine in corso.

DUCRY J. - Per quanto riguarda le preoccupazioni del relatore concernenti l'identità dell'infiltrato e i relativi documenti, come fu già fatto in passato probabilmente la Magistratura potrebbe far capo alla Polizia federale per garantire la massima segretezza. In ogni caso, in Ticino non tutti violano il segreto d'ufficio e se ci sono delle eccezioni se ne occuperà chi di dovere. Non bisogna nutrire una enorme sfiducia, soprattutto perché tutti sono coscienti che gli infiltrati mettono a repentaglio la loro vita, quella delle loro famiglie e di chi sta loro attorno.

PANTANI R. - La legge proibisce all'infiltrato di istigare a commettere reati. L'infiltrato può però partecipare a dei reati, e capita sovente che non possa farne a meno, sia per proseguire l'inchiesta sia per non mettere a repentaglio la propria copertura e anche la propria incolumità. Ma è sempre possibile distinguere l'istigazione dalla partecipazione? Il relatore ha ricordato le ripetute fughe di notizie da parte dell'Amministrazione; qui si gioca con la vita degli altri. Bisogna lasciare alla Polizia e alla Magistratura la più ampia libertà e far sì che l'Amministrazione e la politica ne sappiano il meno possibile.

JELMINI G., RELATORE - La preoccupazione di Pantani trova risposta all'art. 10 della legge federale: l'agente infiltrato non deve risvegliare un'inclinazione latente a commettere un reato o commettere un reato più grave di quello previsto, ma deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere reato. L'attività dell'agente deve incidere soltanto in misura secondaria sulla determinazione a commettere un reato concreto.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Questa è una materia che all'atto pratico sarà decisa dai Tribunali. Una persona che avesse compiuto un reato nell'ambito di un'inchiesta mascherata avrà tutto l'interesse a sostenere che l'infiltrato di turno lo ha stimolato. È inutile stare qui a discutere. Probabilmente in definitiva sarà il Giudice a stabilire se l'infiltrato si sarà attenuto all'articolo della legge federale o sarà andato oltre istigando il compimento di un reato. La materia comunque è federale, non cantonale.

DUCRY J. - Non bisogna solo fidarsi della parola dell'infiltrato o di quella del prevenuto in aula. Durante queste inchieste ci sono mezzi tecnici, oltre all'ascolto telefonico e al controllo della corrispondenza, che costituiscono un supporto probatorio a quanto scritto dall'infiltrato nei rapporti destinati al Procuratore pubblico. Le sentenze del Tribunale federale hanno sempre usato tutti questi elementi per stabilire se l'infiltrato ha oltrepassato il comportamento parzialmente passivo che deve tenere. Ad esempio, se un trafficante propone la vendita di 100 chili di droga a un infiltrato che si spaccia per acquirente, questi può discuterne il prezzo, ma non può rilanciare e dire di volerne 200 chili e in tal modo determinare il trafficante a fornirgliene 200. È un esempio banale, ma se l'infiltrato si comportasse così andrebbe applicata una norma che permetterebbe (come ha già fatto il Tribunale federale) di ridurre fortemente la pena proposta, addirittura di arrivare all'assoluzione. La decisione va presa caso per caso. Finora però gli agenti hanno lavorato piuttosto bene.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 68 voti favorevoli e un'astensione.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al messaggio governativo sono accolti con 66 voti favorevoli e un'astensione.

11. MODIFICA DELLA LEGGE SUL NOTARIATO (ART. 14 - PRATICA NOTARILE)

Messaggio del 23 novembre 2005 no. 5733

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge annesso al rapporto medesimo.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 64 voti favorevoli e 2 astensioni.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti con 60 voti favorevoli e 4 astensioni.

L'adesione del Consiglio di Stato è recata dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni.

12. MODIFICA DELLA LEGGE CANTONALE DI APPLICAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE DEL 3 OTTOBRE 1975 SULLA NAVIGAZIONE INTERNA DEL 22 NOVEMBRE 1982

Messaggio del 13 luglio 2005 no. 5677

Conclusioni del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge annesso al messaggio governativo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

BRIVIO N. - Intervengo a titolo personale per chiedere il rinvio del rapporto in Commissione, conscio che non si tratta evidentemente del problema principale che attanaglia il nostro Cantone. La disparità di trattamento fra gli automobilisti e i "navigatori" nostrani mi pare però talmente evidente che mi sono sentito in dovere di intervenire.

Il messaggio in rassegna propone per i natanti un aumento del 5% delle tasse di navigazione, equivalente a quanto propone il messaggio no. 5678 per le tasse di circolazione.

Anche i paracarri hanno capito che il prospettato aumento delle tasse di circolazione, qualora fosse accettato da questo Parlamento, verrebbe affossato in votazione popolare. Si è quindi deciso di tenere in sospeso l'esame del messaggio no. 5678 e – come scritto nel rapporto in discussione – inizialmente anche questo, giudicando prematura qualsiasi richiesta di nuove entrate prima che il Governo presenti il preannunciato pacchetto di misure di contenimento della spesa con effetto per il 2007. La Commissione della gestione e delle finanze ha confermato il suo rifiuto a entrare nel merito del messaggio no. 5678 per i predetti motivi. Tuttavia ha per contro ritenuto ragionevole, e ammetto di non aver capito bene il perché, non attendere ulteriormente per esaminare questo messaggio, considerato – così spiega la Commissione della gestione – il modesto impatto dell'aggravio fiscale per i titolari di una licenza di navigazione. Ma ad essere modesto non è l'impatto dell'aggravio fiscale, che è identico a quello prospettato ai detentori di una licenza di circolazione; ad essere modesto è il numero stesso di detentori di natanti, che non costituiscono perciò una concreta minaccia di referendum come lo costituisce il popolo degli automobilisti.

Il messaggio in rassegna è abbastanza succinto perché rimanda al messaggio no. 5678; per coerenza, equità e parità di trattamento, chiedo che il messaggio no. 5677 attenda le sorti del suo gemello. Per questi motivi chiedo il rinvio in Commissione.

*Ai sensi dell'art. 75 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la discussione prosegue sulla proposta di rinvio presentata da Nicola Brivio.
La discussione di entrata in materia è sospesa.*

MERLINI G., RELATORE - Come relatore, desidero spiegare a Brivio quale è stata la riflessione compiuta dalla Commissione della gestione e delle finanze. Innanzitutto abbiamo preso atto che l'ultimo adeguamento di questo tipo di imposte è avvenuto il 1°

gennaio 1998; considerando che da allora alla fine del 2004 l'indice dei prezzi al consumo ha subito un incremento del 6.6%, ci pareva che questo aumento del 5% equivallesse semplicemente a un parziale adeguamento al rincaro intervenuto in questi anni. E ci è parso soprattutto corretto estenderlo a tutti i natanti, compresi dunque quelli a vela, a remi o a pedali, per i quali non c'era più stato nessun adeguamento addirittura a partire dal 1° gennaio 1983. Questa è una prima differenza rispetto al problema analogo dell'aumento delle imposte di circolazione. In quel caso l'ultimo adeguamento risaliva al 1998. Anche considerando che si tratta di un maggior gettito assolutamente irrilevante, stimato in circa fr. 135'000-140'000.-, abbiamo deciso in Commissione di disgiungere questo messaggio da quell'altro, che ha un impatto decisamente superiore soprattutto per gli automobilisti. In questo senso abbiamo pensato fosse corretto sbloccare questo messaggio e sottoporlo oggi al Gran Consiglio.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Il Consiglio di Stato è del parere che sul messaggio no. 5677 si possa votare oggi, ma desidera presentare un emendamento. Immaginavamo che questo messaggio sarebbe stato discusso nel corso del 2005, quindi che avrebbe potuto entrare in vigore il 1° gennaio del 2006. Ora siamo già a febbraio del 2006, ma il punto II del disegno di legge prevede ancora l'entrata in vigore al 1° gennaio del 2006. Essa deve quindi venire spostata al 1° gennaio 2007, per due ragioni: la prima è perché riteniamo che non possa esservi un aumento di tasse retroattivo; la seconda è che sono già state emesse le tasse di navigazione in base alle norme vigenti e sarebbe un nonsenso chiedere un conguaglio unicamente per adeguare queste tasse.

Vi proponiamo quindi che l'entrata in vigore venga posticipata al 1° gennaio 2007, ma desideriamo che il Parlamento prenda una decisione oggi.

RIGHINETTI T. - Io sono relatore del messaggio riguardante l'aumento delle tasse di circolazione, che in teoria avrebbe dovuto essere trattato con questo, e sul quale la Commissione della gestione e delle finanze si è già espressa con un pollice verso.

Su questo messaggio io mi sono adeguato alla soluzione proposta, pur essendo un avversario di aumenti di tasse e balzelli, vista l'entità contenuta degli aumenti e per le ragioni oggettive spiegate nel rapporto.

Io accetterò qualsiasi decisione del Parlamento e al più presto presenterò il rapporto sulle tasse di circolazione, preavvisando negativamente un loro aumento, secondo le indicazioni della Commissione.

BRIVIO N. - Il relatore del messaggio sulle tasse di circolazione ha anticipato che la Commissione della gestione e delle finanze si è già espressa negativamente su di esso. Questo è un motivo in più a suffragio della mia tesi. Sarebbe iniquo scindere le tasse di circolazione da quelle di navigazione quando si sa già che l'aumento delle prime verrà respinto perché il numero delle automobili è nettamente maggiore rispetto a quello dei natanti.

Messa ai voti, la proposta di rinvio presentata da Nicola Brivio è respinta con 20 voti favorevoli, 47 voti contrari e 4 astensioni.

Prosegue la discussione di entrata in materia.

MELLINI E. N. - La posizione del gruppo UDC è quella di un no di principio a qualsiasi nuova tassa, imposta o prelievo. Come ha detto Brivio, per analogia con il messaggio no. 5678 inerente all'aumento delle tasse di circolazione, su questo oggetto la Commissione della gestione e delle finanze non avrebbe nemmeno dovuto entrare nel merito. La differenza fra la posizione della Commissione, che ha considerato inutile attendere di conoscere le misure della nuova manovra finanziaria 2007, data la relativa irrisorietà dell'aggravio proposto, e quella dell'UDC, risiede nel fatto che noi respingiamo qualsiasi ipotesi di aggravio fiscale, indipendentemente dalle misure di riequilibrio. Quindi ai nostri occhi non si giustifica un semplice congelamento del messaggio a tempo determinato. Non vogliamo aumenti fiscali. Data la cifra tutto sommato irrisoria che il messaggio comporta, non abbiamo ritenuto di dover redigere un rapporto di minoranza, come verosimilmente faremo nel caso venisse ripresentata una richiesta di aumento delle tasse di circolazione. Ribadiamo il nostro no di principio a quello che rimane pur sempre un aggravio fiscale.

BRIVIO N. - Visto che il rinvio non ha trovato accoglimento – e verosimilmente non lo troveranno nemmeno i motivi del no – desidero comunque portarvi le motivazioni di un mio voto negativo a questo messaggio.

Lo farò compiendo un passo indietro, ai tempi in cui io in quest'aula non c'ero ancora, ma c'era già qualche persona che oggi è ancora presente. Dopo l'entrata in vigore della legge federale sulla navigazione interna, anche in Ticino si è reso necessario elaborare un disegno di legge cantonale di applicazione. Il 14 aprile del 1981 il Consiglio di Stato pubblicò pertanto il messaggio no. 2515, accompagnante il disegno di nuova legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla navigazione interna. Benché, come rilevò il relativo rapporto, redatto allora dalla Commissione della legislazione, il decreto legislativo risultasse chiaramente influenzato dal desiderio del Consiglio di Stato di determinare già allora nuove imposte di navigazione. Nel predetto messaggio governativo veniva rimarcato il grande sviluppo in termini numerici e strutturali che la navigazione era andata assumendo sui nostri laghi. A causa di questo incremento dovette essere istituito un servizio speciale di Polizia lacuale, dotato di due motoscafi, utilizzati sia per vegliare sopra la sicurezza del traffico, sia per prevenire e reprimere abusi e ovviare a inconvenienti, compresi i casi di inquinamento da idrocarburi e fonico.

La Commissione della legislazione chiese pertanto al Consiglio di Stato di affrontare la problematica del repentino incremento della navigazione lacustre per il tramite di un nuovo decreto legislativo che in realtà non arrivò mai. Infatti la Commissione ritenne che le dimensioni della navigazione erano un problema che aveva conseguenze d'ordine ecologico e di sicurezza della navigazione e pertanto delle persone. Il rapporto invitava il Gran Consiglio ad accettare il decreto legislativo, ma sottolineando l'importanza della materia concludeva con l'auspicio che in un futuro vicino il Cantone avrebbe potuto effettuare un'efficace politica della navigazione sui laghi rimarcando – e cito il relatore di allora – che *«l'imposizione dei natanti, che pure è un aspetto importante della questione, non deve avere carattere preminente né essere l'unico intervento di disciplinamento della navigazione»*. Si ricorda, caro Consigliere di Stato, chi era il relatore di allora? Se non sbaglio, queste parole le ha dette proprio lei.

Purtroppo l'auspicio del relatore commissionale di allora non si è realizzato. A tutt'oggi una vera politica della navigazione non esiste. Dal 1981 sono passati 25 anni e in questo lasso di tempo la navigazione sui nostri laghi ha segnato un ulteriore aumento. Durante la stagione estiva navigano, distribuiti sui laghi cantonali, più di 8'000 natanti. Non solo quindi la politica della navigazione è rimasta immobile, ma all'aumento della navigazione non è stato fatto corrispondere un potenziamento delle Autorità preposte al controllo, quali ad esempio la Polizia lacuale e il servizio della navigazione della Sezione della circolazione. Anzi, questi servizi hanno subito negli ultimi anni una sensibile riduzione. La Polizia lacuale, che dispone ancora dei due motoscafi a cui ci si riferiva nel messaggio e nel rapporto di 25 anni fa, ha dovuto subire una sensibile riduzione del proprio effettivo. A garantire oggi la sicurezza sui nostri laghi e sui nostri fiumi è un nucleo di circa sei persone, rafforzato da altre sei durante l'alta stagione. Questo nucleo deve dividersi fra i due laghi cantonali e gli altri corsi d'acqua 365 giorni all'anno 24 ore al giorno. Specialmente durante la stagione estiva non è raro assistere a numerose infrazioni delle più elementari norme della navigazione, per non dire della buona educazione, commesse da spericolati detentori di natanti. Ciò va sicuramente a danno degli altri utenti del lago, della sicurezza in generale sui laghi e dello stesso mondo della nautica, che – se praticata correttamente – è un'attività sportiva e di svago piacevole per tutte le età.

Non si dimentichi poi che negli ultimi anni, a causa dell'avvento di nuove pratiche sportive, l'impiego della Polizia lacuale sui fiumi cantonali ha conosciuto un aumento considerevole. Basti pensare alla pratica del canyoning, una disciplina sicuramente avvincente, ma non scevra di rischi.

Tuttavia, come detto in ingresso, il problema legato all'aumento della navigazione non è sicuramente il più grave che affligge il Cantone Ticino. Stanziare o dirottare ingenti somme di denaro per mitigare questo aumento, così come pretendere di impiegare maggiori forze di Polizia, distogliendole perciò da altri e ben più importanti compiti mi sembra oggi impensabile e risulterebbe finanche anacronistico. Lunghi perciò da chi vi parla chiedere un cospicuo aumento della spesa finalizzato a questo settore né un potenziamento degli effettivi dello Stato. Ma da lì ad arrivare ad accettare un aumento delle tasse di navigazione senza che all'aumento corrispondano un sensibile miglioramento all'utenza e un aumento della sicurezza sui nostri laghi e fiumi, ce ne corre. Visto che da 25 anni non solo le tasse per i pedalò e per le barche a remi sono rimaste immutate, ma immutata è rimasta la situazione – per non dire peggiorata – e anche se sicuramente il Consigliere di Stato potrà garantire che a breve verrà finalmente concretizzato quanto già 25 anni fa auspicava, non credo che nell'imminenza della prossima stagione estiva ciò possa essere realizzato, rifiuto oggi questo aumento delle tasse di navigazione e per i motivi che ho esposto chiedo possiate farlo pure voi.

GOBBI N. - Rispondo ad alcune critiche provenienti dagli ambienti dei pescatori dei laghi, i quali stanno entrando in una fase di espansione e stanno avviando nuovi progetti anche per la promozione e il consumo dei nostri pesci di lago. Sicuramente un aumento delle tasse di navigazione non andrà a loro favore, perché imporrà nuovi costi in un'attività dove i margini di guadagno sono già molto bassi. Ciò sicuramente non contribuirà allo sviluppo del territorio e dei prodotti locali.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Questo messaggio è confrontato a due opposizioni di diversa natura. La prima è quella manifestata dall'UDC, coerentemente contraria in ogni momento all'aumento di imposte e di tasse, chiedente che il risanamento delle finanze avvenga unicamente sulla base del risparmio. Il Consiglio di Stato non inventa qualcosa di nuovo sostenendo questo messaggio. Abbiamo nel contesto di una strategia che abbiamo ampiamente presentato al Gran Consiglio e anche al Paese. Non si tratta per noi di agire principalmente o prevalentemente attraverso l'aumento delle entrate, però l'aumento sia delle tasse di navigazione sia di quelle di circolazione era stato preannunciato ampiamente nell'ambito della strategia che aveva accompagnato il Preventivo 2005, il famoso Preventivo della concertazione. Già allora avevamo detto di prevedere nel corso di questa legislatura un adeguamento delle imposte di circolazione e di navigazione, anche per compensare l'effetto non più presente dell'adeguamento delle imposte per la questione della progressione delle aliquote. Ora, questo messaggio, così come quello fermo in Commissione della gestione e delle finanze, non fa che concretizzare questa intenzione del Consiglio di Stato, che era stata confermata nell'ambito del messaggio sulle misure di risanamento finanziario. Questi introiti rientrano in quella strategia e se verranno abbandonati dovranno essere compensati. È vero che le conseguenze dell'aumento prospettato sono relativamente poco importanti, ma questo stesso fatto ha indotto la Commissione della gestione e delle finanze a decidere di portare avanti il messaggio.

Si tratta di compiere una scelta. Secondo noi l'orientamento del Consiglio di Stato è quello che meglio può creare le condizioni per arrivare finalmente a un risanamento delle finanze del Cantone. Non si tratta di compiere una scelta di campo tutta da una parte o tutta dall'altra, ma di prendere atto che determinati adeguamenti delle entrate sono verosimilmente necessari per poter giungere a un risanamento delle finanze. Si tenga conto che quando il Consiglio di Stato propone delle misure di contenimento delle uscite puntuali, soprattutto nell'ambito dei contributi, regolarmente si confronta con un'opposizione popolare. Probabilmente ne avremo qualche dimostrazione ulteriore il 12 marzo di quest'anno.

Diversa è l'opposizione di Brivio, secondo il quale non si può giustificare l'aumento in modo causale, perché non siamo in grado di dimostrare che nel corso degli anni recenti abbiamo aumentato il nostro impegno per migliorare le condizioni di sicurezza nell'ambito della navigazione nei nostri laghi. Brivio è andato anche a rileggere il rapporto che ho steso nel 1981 quando ero in Commissione della legislazione. Mi pare di ricordare che il rapporto riconoscesse il desiderio di migliorare le cose passando non precipuamente attraverso aumenti di tasse, ma anche attraverso altre disposizioni. Bisogna poi tenere presente che i nostri laghi sono territorialmente divisi fra Svizzera e Italia e non possiamo agire unilateralmente con misure o con disposizioni, anche se qualche volta vorremmo poterlo fare.

Io sono canottiere e qualche volta sopporto il disturbo dei grandi battelli della navigazione. In questa materia dobbiamo agire di concerto con le Autorità italiane e dobbiamo anche seguire le disposizioni federali. Non mi sento comunque di affermare che non vi sia stato un aumento dei costi per gli interventi di sicurezza. La Polizia cerca di fare il suo dovere, di intervenire e non mi sembra che ci siano grossi problemi, al di là di qualche disagio, creato a volte – come Brivio stesso ha affermato – da maleducazione.

In questi casi però, non si può intervenire: la Polizia può contrastare gli atteggiamenti illegali, ma non quelli maleducati. Però non posso affermare che non via sia stato un aumento dei costi: già il fatto stesso di mantenere le medesime strutture rispetto al 1981 ha provocato verosimilmente un aumento reale dei costi. Mi pare che il servizio di sicurezza sui nostri laghi sia buono, nel limite delle possibilità date degli effettivi della Polizia cantonale destinati allo scopo. Quindi si giustifica un pagamento.

Non solo sull'aspetto della causalità. Non si tratta di tasse che devono necessariamente essere commisurate ai costi sostenuti dallo Stato in questo ambito. Si cerca evidentemente di tenerne conto, ma vi sono anche altri fattori che devono entrare in considerazione.

Come ha già indicato anche il relatore, mi pare che siano date tutte le premesse per procedere a un adeguamento – comunque contenuto – delle tasse di navigazione. Vi invito a sostenere le conclusioni del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 52 voti favorevoli, 14 contrari e 2 astensioni.

È aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge annesso al messaggio.

Sono menzionati a verbale solo gli articoli oggetto di discussione o di proposta di modifica.

Capitolo II

- **Emendamento del Consiglio di Stato**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio ~~2006~~ 2007.

L'emendamento del Consiglio di Stato è accolto tacitamente.

La discussione sui singoli articoli è dichiarata chiusa.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al messaggio governativo sono accolti con 54 voti favorevoli, 15 contrari e un'astensione.

13. RISPOSTA A INTERPELLANZA

In Ticino l'onestà paga?

Risposta all'interpellanza² presentata in data odierna da Umberto Marra

L'interpellante si rimette al testo.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Con questa interpellanza il deputato Marra chiede al Consiglio di Stato se è pagante rispettare la legalità. Questa domanda deriva dal fatto che alcune persone si sarebbero notificate in Polizia come esercitanti la prostituzione e come premio sarebbero loro stato consegnato il foglio di via per l'allontanamento dal nostro Paese.

Ora, come lei sa, conformemente all'art. 5 della legge entrata in vigore il 1° gennaio 2002, ogni persona che esercita la prostituzione o che ha intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia. All'inizio abbiamo avuto grosse difficoltà ad applicare questa norma, ma tendenzialmente la situazione sta migliorando. La norma aveva una sua importanza strategica, perché ci consentiva di arrivare gradualmente a un miglior controllo di tutti i fenomeni negativi legati al mercato della prostituzione (la prostituzione in quanto tale non è illegale). Oggi la situazione è migliorata e abbiamo circa 100 persone regolarmente annunciate. Tutte queste persone ossequiano nel contempo le norme vigenti in materia di stranieri e questo è un aspetto molto importante da tenere in considerazione anche per capire la sua interpellanza.

L'annuncio alla Polizia cantonale non legittima l'esercizio dell'attività di prostituzione in violazione delle disposizioni della Legge sugli stranieri e della relativa Ordinanza o degli Accordi di libera circolazione. La Polizia informa di questa situazione chi va a notificarsi e non registra nell'ambito della tenuta a controllo le persone che non sono in ordine con la legislazione sugli stranieri. In merito al genere dei permessi che possono essere rilasciati esiste una precisa circolare interna, allestita dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione in coordinazione con l'Ufficio manodopera estera, e la Polizia cantonale deve attenersi a queste disposizioni.

Per quanto riguarda più specificamente le persone oggetto dell'atto parlamentare, corrisponde al vero che le stesse si sono presentate agli uffici della Polizia cantonale di Lugano per notificarsi. Ma è altrettanto vero – mi risulta – che non sono state iscritte nell'elenco ufficiale siccome le disposizioni in materia di stranieri non erano ossequiate. Non disponendo di un permesso le stesse sono state rese edotte che non potevano esercitare l'attività e conformemente alle procedure vigenti è stato stilato un rapporto informativo che è stato trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) quale Autorità competente in materia. Non appena la SPI ha ricevuto ed esaminato i rapporti relativi a queste persone, ha rilevato come le stesse avessero già comunque svolto in modo illegale questa attività (non rispetto alla Legge sulla prostituzione, ma rispetto alla legislazione sugli stranieri) e non poteva perciò fare altrimenti che agire in virtù delle procedure legali esistenti e notificare queste persone all'Autorità federale, che ne ha decretato il divieto di entrata per attività illegale.

² Testo dell'interpellanza: vedi pag. 3122.

Le posso assicurare che siamo attenti e abbiamo sempre insistito affinché venisse puntualmente verificata l'esistenza dei permessi di lavoro prima di procedere all'iscrizione nel registro della Polizia cantonale, ciò che viene scrupolosamente ossequiato.

Mi rendo conto che ci troviamo in una situazione un po' particolare, che induce chi non è in regola con la Legge sugli stranieri a non notificarsi. In ogni caso, le persone che esercitano la prostituzione, che si annuncino o non si annuncino alla Polizia, devono rispettare la legislazione sugli stranieri e la legislazione che disciplina la possibilità di avere attività lucrative nel nostro Paese. Se secondo la legislazione sugli stranieri non hanno la possibilità di esercitare un'attività lucrativa, presto o tardi dovranno comunque fare i conti con la giustizia.

MARRA U. - Mi dichiaro abbastanza soddisfatto dalla risposta del Consigliere di Stato. Non sono del tutto soddisfatto perché è vero che 101 prostitute si sono annunciate, ma è anche vero che da molti mesi questo numero non aumenta. A parer mio, c'è qualcosa che non va.

La scorsa settimana ho incontrato il responsabile del gruppo Teseo e mi ha detto, davanti a due testimoni, presenti in quest'aula, che la Polizia al mattino dà delle informazioni, alla sera ne dà delle altre diverse. Dubito dell'attendibilità delle informazioni fornite.

Parzialmente soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

14. RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 150'000.- PER L'ALLESTIMENTO DEL CONCORSO DI ARCHITETTURA, DI FR. 580'000.- PER LA PROGETTAZIONE RIGUARDANTE L'AMPLIAMENTO E LA PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI GORDOLA, PER LA RATIFICA DELLE SPESE DI FR. 300'608.- GIÀ ASSUNTE PER LA CREAZIONE DI NUOVI SPAZI DIDATTICI E PER L'ABROGAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 19 GIUGNO 1989

Messaggio del 29 novembre 2005 no. 5735

Conclusioni del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze: adesione all'entrata in materia e approvazione del decreto legislativo annesso al messaggio governativo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

BIGNASCA A. - Dopo aver chiesto che nel rapporto venissero inseriti dei paletti per il concorso di progettazione, vorrei raccomandare al Consiglio di Stato di ricordarsi che in tutta questa operazione è il committente, e per fare il committente ha bisogno di farsi rappresentare da una persona all'altezza. Come purtroppo abbiamo visto in troppi progetti e in troppi concorsi, lo Stato è in balia dell'avversario, degli architetti e magari anche degli utilizzatori e il povero capo progetto fa sempre la figura dell'ignorante, limitandosi a inviare

– forse – qualche rapporto al Consigliere di Stato. Alla fine della fiera, chi paga è il contribuente.

Accetto tutti gli investimenti e tutti i concorsi, ma desidero che lo Stato si faccia rappresentare da qualcuno che sappia imporsi davanti alle esigenze clientelari avanzate da troppa gente.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta all'unanimità dei 62 voti espressi.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del decreto legislativo annesso al messaggio governativo sono accolti all'unanimità dei 61 voti espressi.

15. • MOZIONE DELL'11 OTTOBRE 2004 PRESENTATA DA RAOUL GHISLETTA E COFIRMATARI "CONGEDO MATERNITÀ DI 16 SETTIMANE E CONGEDO ADOZIONE ANCHE IN TICINO: PER LA COMPLETAZIONE DELLA LEGGE FEDERALE INDENNITÀ IN CASO DI MATERNITÀ (ART. 16H)"

Messaggio del 23 agosto 2005 no. 5681

- **INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 9 OTTOBRE 2000 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA DARIO GHISLETTA E COFIRMATARI PER L'ADOZIONE NELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO DI UNA LEGGE CANTONALE SULL'ASSICURAZIONE MATERNITÀ**
- **INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 16 SETTEMBRE 2002 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA PAOLO DEDINI ED EROS PASTORE (RIPRESA DA MORENO COLOMBO) PER L'ISTITUZIONE DI UN'ASSICURAZIONE CANTONALE SULLA MATERNITÀ**

Conclusioni del rapporto della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze: si invita il Parlamento a respingere la mozione e le iniziative.

Conclusioni del rapporto della minoranza della Commissione della gestione e delle finanze: si invita il Parlamento ad accogliere la mozione.

È aperta la discussione.

GHISLETTA R. - La politica della moratoria sociale va a braccetto con la politica dei tagli ed è purtroppo ben rappresentata in Governo e in Commissione della gestione e delle finanze. Ogni miglioramento della legislazione in campo sociale, avendo forzatamente dei costi, anche minimi, in questo momento non è possibile secondo il messaggio del Consiglio di Stato e secondo il rapporto di maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze. Ma perché mai non è possibile versare lo 0.06% di oneri sociali in più per

finanziare un congedo pagato di 16 settimane di maternità (anziché di 14 settimane)? Quali tremendi ostacoli si frappongono al prelievo sulla massa salariale in Ticino di uno 0.06% a carico dei datori di lavoro e di uno 0.03% a carico dei dipendenti per introdurre un congedo pagato di adozione? Un paio di settimane in più di congedo maternità pagato sarebbero un miglioramento qualitativamente sensibile per le madri e i neonati (poco più di 2'500 madri ogni anno per 2'753 nati vivi nel 2004). Si tratterebbe anche di un passo avanti considerevole per le famiglie che procedono ad adozioni (un centinaio ogni anno) e che non sono assolutamente sostenute dalla legge federale attuale.

Inoltre vi è l'aspetto economico. Si fa un gran parlare della scarsa crescita economica della Svizzera, ma si dimentica di dire che la crescita, in un Paese economicamente maturo, passa soprattutto attraverso il sostegno ai redditi dei lavoratori. Ed è ben noto che le famiglie con redditi bassi e medi negli ultimi 15 anni sono state fortemente penalizzate e che questo ha inciso negativamente sia sui consumi sia sulla politica familiare.

Non a caso siamo una nazione con un tasso di natalità bassissimo e decrescente: se questo Parlamento seguirà la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze ancora una volta si lesinerà su una misura a favore dei bambini che nascono e dei bambini adottati.

Invito infine il Gran Consiglio a tener conto del voto sempre molto positivo del popolo ticinese a favore del congedo maternità. Ricordo ciò che non ha scritto il relatore nella sua lunga cronistoria: il popolo ticinese il 13 giugno 1999 approvò con il 63% di sì la legge federale sull'assicurazione sulla maternità e il 26 settembre 2004 il popolo ticinese ha aumentato la percentuale dei favorevoli fino al 67% per l'indennità perdita di guadagno in caso di maternità.

Per questi motivi si giustifica anche in Ticino, come nel Cantone Ginevra, il completamento – previsto dall'art. 16h della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) – per assicurare a tutte le lavoratrici un diritto a un congedo maternità pagato di 16 settimane e per assicurare un congedo adozione equivalente.

DUCA WIDMER M. - Solo dal 1° luglio 2005 è in vigore la Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di maternità e già il nome stesso la dice lunga sulla strada tortuosa che ha dovuto seguire per poter arrivare in porto. Ma c'è e sappiamo anche che è stata frutto di un compromesso, anche se nel nostro Cantone l'accettazione popolare è stata di gran lunga superiore che nel resto della Svizzera. È un segnale positivo, concretizzato dal fatto che già diverse aziende a titolo volontario hanno introdotto le 16 settimane. Rivolgo un appello ai datori di lavoro, invitando coloro che possono permetterselo ad andare sempre di più in questa direzione.

Le recenti statistiche sui *working poor* mostrano come la maggior parte della povertà si trovi nelle famiglie, sia famiglie monoparentali sia famiglie per le quali la nascita di un figlio si trasforma in un problema finanziario. Ma sono problemi che due settimane in più di congedo maternità non risolvono; si rischia invece di forzare la mano a pochi mesi dall'introduzione della legge federale sull'indennità e della legge sulle famiglie.

La politica familiare in effetti non è costituita solo dall'indennità perdita di guadagno in caso di maternità, ma da un'insieme di misure che devono consentire a madri, figli e famiglie di formarsi, di crescere e di far fronte alle proprie responsabilità, di soddisfare le proprie necessità sul piano economico, ma anche su quello educativo, affettivo e sociale, di esplicare insomma autonomamente i loro molteplici ruoli.

E allora, se questo è l'obiettivo della politica familiare, perché non lavorare di più sulle misure – altrettanto necessarie – che non determinano costi aggiuntivi per la società? Perché non incentivare finalmente la collaborazione tra i diversi enti e servizi che ruotano attorno ai problemi della famiglia integrando anche quelli privati già presenti sul territorio? Perché da anni si discute solamente di coordinazione nel sostegno alle madri in difficoltà, ma c'è una riluttanza a valorizzare quello che non è strettamente prestazione dello Stato? Forse è solo e unicamente lo Stato a dover rispondere ai bisogni delle famiglie?

Lasciando queste domande purtroppo sempre ancora senza risposta, porto l'adesione del gruppo PPD al rapporto di maggioranza, ritenendo che prioritarie oggi siano le decisioni concrete su modalità organizzative e su coordinazioni, alcune delle quali in discussione anche nelle Commissioni di questo Parlamento.

GHISLETTA D. - Sto aspettando questa occasione da circa sei anni. È l'occasione per discutere di un'assicurazione maternità che sia veramente tale a livello cantonale. Ritengo che questo tema sia uno dei più importanti di tutta la legislatura. Fra pochi minuti potranno accadere due cose: festeggeremo per la nascita di una novella legislativa che porterebbe un concreto miglioramento nelle condizioni di moltissimi cittadini ticinesi oppure parteciperemo al funerale dell'istanza sociale costituita dall'assicurazione maternità cantonale.

Perché vi ho detto che sto aspettando da sei anni? Perché il Consiglio di Stato nel suo messaggio non la cita, ma io nell'incarto che ho raccolto in questi anni ho ritrovato anche l'iniziativa parlamentare³ che avevo presentato il 9 ottobre del 2000 assieme a 24 cofirmatari con la quale chiedevamo l'adozione nella Repubblica e Cantone Ticino di una Legge cantonale dell'assicurazione maternità. Il Cantone Ginevra ha introdotto, con data di entrata in vigore il 15 luglio del 2001, una legge maternità con 16 settimane pagate per chi ha un figlio e per chi adotta un figlio. Ora vi ricordo che il Cantone Ginevra ha una popolazione più numerosa della nostra e più di 5'000 nascite all'anno, ma ha avuto la lungimiranza di aver accolto questa legge nel 2000, prima che quella federale fosse accettata dal popolo e poi entrasse in vigore il 15 luglio del 2005.

Avrei voluto che il modello di Ginevra fosse discusso anche in Ticino, ma la mia iniziativa è stata dimenticata, sebbene la legge sul Gran Consiglio stabilisca che un'iniziativa generica deve essere assegnata a una Commissione, la quale deve riferirne al Gran Consiglio entro sei mesi, e che se il Gran Consiglio la approva, l'iniziativa viene affidata ancora a una Commissione per essere elaborata, entro un termine di un anno dalla sua accettazione da parte del Gran Consiglio. Ma siamo abituati ad accettare che molte leggi vengano calpestate e a rispettare solo quelle che fanno comodo. Solo nel 2006 qualcuno si è ricordato dell'iniziativa, così è stata citata nel titolo del rapporto di maggioranza, attribuendo a questo atto parlamentare almeno la dignità della presenza, anche se secondo me la sua portata non è stata sufficientemente valutata. La proposta è poi stata ripresa in modo opportuno da Raoul Ghisletta e cofirmatari l'11 ottobre 2004, e questa volta per lo meno i termini sono stati rispettati.

La questione è estremamente importante, perciò vorrei portare alcuni argomenti in favore dell'assicurazione maternità.

Che la storia dell'assicurazione maternità in Svizzera sia molto lunga è risaputo e il relatore ha fatto bene a non appesantire troppo la cronistoria. È abbastanza grave però

³ Iniziativa generica: *Adozione nel Cantone Ticino di una Legge sull'assicurazione maternità*, Dario Ghisletta e cofirmatari, 09.10.2000.

che abbia tralasciato punti importanti, così come ha fatto anche il messaggio. Il modello di Ginevra è entrato in vigore prima dell'adozione della legge federale ed è stato approvato dal Gran Consiglio all'unanimità: la legge ha avuto il sostegno del Consiglio di Stato e di 120 deputati di tutti gli schieramenti politici, senza nemmeno un astenuto. E nessuno si è astenuto né ha votato contro nemmeno quando, dopo la votazione federale, il numero di settimane è stato aumentato da 14 a 16. In Ticino invece si prende a pretesto l'adozione della legge federale per non fare assolutamente nulla a livello cantonale, nemmeno un passettino in favore di chi compie un'adozione. Nel rapporto di maggioranza ci si è dimenticati di accennare al fatto che il Cantone Ginevra non ha smantellato, ma ha rafforzato, la sua legge e quindi il suo modello rimane di estrema attualità.

In Ticino oggi si deve scegliere tra l'economia e la socialità. Mi rivolgo soprattutto ai pipidini e in particolare a Monica Duca Widmer, che nel suo intervento ci ha chiesto di non forzare la mano, ha tentato di convincerci che è possibile aiutare la socialità senza costi aggiuntivi. I pipidini pronunciano il termine *famiglia* almeno quattro volte per frase, tanto da farmi quasi venire lo scrupolo di dover chiedere il permesso per poterlo usare anch'io. Il termine *famiglia* fa però parte del vocabolario e non esistono monopoli sul suo utilizzo. Oggi siamo nella condizione non di parlare delle famiglie, ma di poter fare concretamente qualcosa in favore delle famiglie. Sembrerebbe che per chi del PPD ha firmato il rapporto di maggioranza l'assicurazione maternità cantonale sia da mettere nelle priorità di dopodomani. Voglio però far notare che la concordanza tra la maggioranza del PPD e del PLR la ritroviamo in modo costante. L'abbiamo trovata sul Preventivo del 2006, la ritroviamo per la votazione del 12 marzo e la ritroviamo anche in queste piccole cose. Mi sembra evidente il *do ut des* che ne sta alla base.

Mi sono sbilanciato a fare un discorso un po' duro verso il PPD perché mi rendo conto che anche se avessi avuto un tono più conciliante non avrei ottenuto più successo. Mi sono permesso quindi di indicare ai ticinesi l'esistenza di questa alleanza, che in questo caso è contro la socialità. Io sono contento di avere tenuto questo intervento, soprattutto perché mi ha dato l'occasione di richiamare l'attenzione sulle cose che non sono state fatte quando avrebbero dovuto esserlo e che non si vogliono fare nemmeno oggi. Dando per scontato che verrà approvato il rapporto di maggioranza, chiedo comunque che i mezzi di comunicazione riprendano in modo corretto le ragioni dell'uno e dell'altro e mettano in evidenza che la proposta di portare da 14 a 16 settimane l'assicurazione maternità con un'introduzione di una assicurazione maternità cantonale è stata bocciata.

Io sono anche convinto che si gioca male con le cifre. Quando qui si parla di una percentuale dello 0.06%, quindi del 6‰. Ricordo che a Ginevra è dello 0.04%. Come mai a Ginevra possono farcela con lo 0.04% mentre in Ticino occorrerebbe lo 0.06%? Come mai qui si dà per acquisito, senza nessun calcolo, che il costo sia di 5 milioni? Le cose non stanno proprio così: i dipendenti statali e certe altre categorie, tramite i contratti collettivi, già oggi beneficiano di 16 settimane per la maternità e in ogni caso per i datori di lavoro non ci saranno spese ulteriori.

La sintesi del discorso è che si fa una speculazione di tipo economico su un'assicurazione sociale. Io prego tutti quelli che possono a votare a favore del rapporto di minoranza.

PINOJA G. - Prima di iniziare a entrare nel tema vorrei ricordare al collega Dario Ghisletta che il Cantone Ginevra non è proprio un bell'esempio da prendere, visto che è il Cantone più indebitato della Svizzera.

Il 1° luglio 2005 è entrata in vigore la modifica della legge sull'indennità perdita di guadagno a favore delle madri che esercitano un'attività lucrativa. Dopo 60 anni si è

modificata una situazione, precedentemente sicuramente non precaria, ma semmai solo incompleta, visto che tramite gli assicuratori privati a complemento del Codice delle obbligazioni e in linea con contratti collettivi di lavoro per una grande percentuale di dipendenti questa prestazione era garantita.

La modifica adottata prevede un finanziamento completamente diverso da quello in vigore in precedenza e, una volta esaurite le riserve della IPG, a tutti i lavoratori verranno chieste più tasse, aumentando la deduzione per perdita di guadagno dello 0.2%.

Noi giudichiamo un po' ottimistica questa previsione di costo, sulla scorta dell'esperienza maturata finora osservando le statistiche nell'ambito delle assicurazioni private e delle casse malati; il tempo ci dirà chi ha ragione. Il forte timore che ci assilla è che per far fronte alle necessità il tasso venga prontamente ritoccato verso l'alto oppure venga aumentata l'IVA. Una cosa comunque è sicura, di quegli aumenti saremo toccati tutti e non solo i diretti interessati.

Oggi la mozione di Raoul Ghisletta chiede un ulteriore complemento di prestazione e un conseguente aumento di costi (circa 5 milioni di franchi), che ancora una volta andrà a toccare tutti i lavoratori. Non vi sembra che si stia cominciando a esagerare? Siamo confrontati a dei bambini un po' viziati, che dopo aver ricevuto la mano, vogliono il braccio. Non dobbiamo perdere il senso della misura. La copertura attuale è sufficiente, atta a coprire – come del resto tutte le altre assicurazioni dello stesso genere – una prestazione di base necessaria.

Oggi, come d'altronde già prima dell'entrata in vigore della modifica di legge del luglio dello scorso anno, in un numero molto elevato di casi esiste già un'assicurazione complementare che corrisponde 112 indennità (equivalenti a 16 settimane), spesso in ossequio a contratti collettivi. Il costo di questa assicurazione – a differenza di quanto proposto dalla mozione in discussione – è equamente diviso tra il dipendente, cioè colui che ne beneficerà, e il datore di lavoro, e non va a toccare altre persone non interessate alla prestazione.

In un momento in cui le finanze dello Stato sono quello che sono, in un momento in cui, malgrado ci sia una lieve ripresa economica, la gente fatica a tirare avanti, subissata da oneri e tasse in preoccupante e inarrestabile ascesa, non si possono chiedere maggiori contributi creando una legge cantonale complementare a quella federale in vigore.

Vi garantisco che il dipendente di oggi sicuramente guarda le prestazioni sociali, ma contemporaneamente si preoccupa per le troppe deduzioni dalla sua paga. Sempre più frequentemente lo stesso predilige prestazioni minime, ma con un costo minimo. Che sia garantita quindi alle dipendenti la prestazione attualmente già prevista dalla legge, senza accollare ulteriori deduzioni a tutti i lavoratori, oltre che aumentare i costi dello Stato.

Per quanto esposto, io e il gruppo UDC approveremo il rapporto di maggioranza.

BUTTI G. - In altre nazioni europee la protezione della maternità è disciplinata in modo più ampio che in Svizzera, in certi casi con una differenza notevole. Inoltre molti Paesi, oltre al congedo di maternità di 14 settimane o più, conoscono un congedo parentale (che non è però ovunque remunerato). Procedo ora con una panoramica, relativa all'indennità di maternità in Europa (per lo più pari al 100% dello stipendio), conformemente a regimi legali obbligatori, spesso integrati e incrementati grazie alle Convenzioni collettive di lavoro:

- 14 settimane in Germania;
- 15 settimane in Belgio e in Finlandia;
- 16 settimane in Austria, Spagna, Francia e Lussemburgo;

- 17 settimane in Grecia e Portogallo;
- 18 settimane in Irlanda e Danimarca;
- 20 settimane in Liechtenstein;
- 5 mesi (circa 22 settimane) in Italia;
- 26 settimane nel Regno Unito;
- 42 settimane in Norvegia;
- la Svezia, infine, ancora una volta fa la parte del leone nell'ambito delle prestazioni concesse dallo Stato sociale con 50 giorni prima del parto per la madre e 480 giorni dopo il parto per la madre o il padre.

Per quel che concerne la Svizzera, nel lontanissimo 1945 venne inserito nella Costituzione federale il principio e il mandato di creare un'assicurazione maternità. Finalmente, ma soltanto il 26 settembre 2004, è stata approvata in votazione popolare la modifica del 3 ottobre 2003 della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, entrata poi in vigore il 1° luglio 2005, a distanza esattamente di 60 anni dall'introduzione del dettame costituzionale.

Sulla base delle sopra esposte comparazioni con le altre realtà che ci circondano e considerato il grande ritardo con cui si è dato seguito al principio costituzionale, ritengo che l'attuale disciplina ancora non abbia colmato il gap che ci separa dagli altri Stati europei e che vada urgentemente integrata e completata, alla luce della base legale federale che prevede la possibilità di estendere il diritto con una legge cantonale.

Di conseguenza, le motivazioni su cui poggia la mozione in esame sono da analizzare e approfondire, non certo da respingere.

Occorre anche riflettere sulla necessità di sviluppare ulteriormente una politica familiare che permetta di conciliare famiglia e lavoro. Nel rapporto di minoranza si cita il Rapporto federale sulle famiglie del 2004, dove si rileva che *«la possibilità di conciliare famiglia e lavoro è un elemento chiave della pianificazione individuale e della politica familiare»* e che *«la decisione di avere figli non deve essere condizionata da motivi economici. Questa idea di equità è profondamente sentita in Svizzera e viene esplicitamente menzionata negli obiettivi di politica familiare, per esempio, in Ticino»* e, infine, *«se la politica familiare rispetta i desideri delle giovani donne di poter conciliare famiglia e professione, non sono da escludere effetti positivi sul tasso di natalità»* nonché effetti su *«una politica per il benessere del bambino»*.

Resta da aggiungere che in diversi interventi in questo Parlamento ho più volte ribadito che il Cantone Ticino presenta un tasso di povertà tra i più alti della Svizzera e che il numero delle persone che, pur lavorando, percepiscono un reddito troppo basso per poter vivere dignitosamente è purtroppo inaccettabilmente elevato in Ticino, rappresentando il 12.6% della popolazione attiva, mentre è dell'8.9% in Romandia e del 6.6% nella Svizzera tedesca. Sono dati preoccupanti, che devono far riflettere.

Una corretta e giusta politica di redistribuzione del reddito passa da tappe intermedie che riguardano temi come quello in esame. Invito quindi il Parlamento ad approvare la mozione.

CAIMI C. L. - Io non ho preparato un intervento scritto perché vorrei che discutendo ci guardassimo tutti negli occhi. Mi dispiace molto che questo tema sia stato politicizzato e partitizzato, mi dispiace di aver sentito addirittura parlare di un'alleanza contro la socialità fra PPD e PLR quando si tratta di valutare se portare l'assicurazione maternità da 14 a 16 settimane. Il mio collega Alex Pedrazzini ogni tanto ha degli incubi notturni e ve ne parla regolarmente in Parlamento; io non ho incubi, ma talvolta faccio sogni di tipo kennediano

relativi al Cantone Ticino, anche perché quando si entra in politica a 50 anni come è successo a me fare questi sogni è necessario. Io vorrei che si riuscisse a discutere senza cadere ogni volta nelle contrapposizioni tra partiti, soprattutto quando ne va di mezzo una realtà come quella della famiglia.

Io credo che sia bene sognare, senza essere condizionati dai soldi. Non venite a dirlo a me, che da 30 anni a questa parte cerco di supplire anche allo Stato, il quale si rivolge all'associazione che presiedo perché i soldi per aiutare chi aspetta un figlio non ci sono. Credo di non poter essere sospettato di mancare di impegno in questo settore. Rido ogni volta che lo Stato si rivolge all'associazione "Sì alla vita", che con un budget di fr. 300'000.- all'anno cerca di far fronte a richieste che il grande Stato del Cantone Ticino con il suo budget non è in grado di soddisfare. Questo però significa anche un'altra cosa: abbiamo delle risorse libere e disponibili che usiamo probabilmente non in modo adeguato.

Il Parlamento ha approvato nel 2003 la Legge sulle famiglie, che è stata messa in vigore il 1° gennaio di quest'anno: cominceremo ad avere degli strumenti efficaci per poter intervenire nella direzione auspicata dalla mozione, cioè rendere più facile in certe situazioni l'idea di avere un figlio. Ho ricevuto l'altro giorno la circolare del Dipartimento della sanità e della socialità, firmata da Martino Rossi, nella quale si spiegano agli addetti ai lavori le procedure per far capo a questa Legge sulle famiglie. Mi sono cadute le braccia: tutto è diventato molto interessante e complicato ed è cambiato il nome di tre o quattro servizi, per cui io mi ritroverò a non sapere più con chi devo parlare. Tutto diventa più complicato; non si facilita la vita a chi ha bisogno di interventi da parte dello Stato. Si cerca di creare lo sportello unico in tutti i settori possibili e immaginabili, tranne in quello fondamentale della famiglia. E se non ci arrivano gli addetti ai lavori a raccapezzarsi, chissà l'utente finale. Io credo che bisognerebbe cominciare in queste piccole cose a fare qualcosa in favore delle famiglie prima di pensare a spendere di più. E per farlo gli strumenti a disposizione ci sono, ad esempio grazie a una serie di leggi che stiamo esaminando nelle nostre Commissioni. C'è n'è una pendente in Commissione speciale sanitaria, con la quale si intende dare una nuova connotazione all'intervento dello Stato nell'ambito della concertazione a livello cantonale della nuova normativa sull'interruzione di gravidanza votata nel 2002. Io spero che la prossima volta in cui ci chineremo su questo tema avremo l'occasione di poter vedere finalmente che lo Stato non si limita a prendere atto di decisioni contrarie all'idea di avere un figlio, ma si fa parte attiva, senza necessariamente causare costi maggiori.

Certamente i mezzi a disposizione potrebbero essere potenziati, ma d'altra parte io credo che quelli oggi presenti non sono male se li usiamo in modo intelligente e mirato. Ad esempio, facciamo un discorso intelligente di recupero degli alimenti. Perché anche questo è un problema rimasto in sospeso dall'anno scorso; abbiamo discusso, abbiamo votato e la cosa è finita lì. Noi vorremmo sapere in quale modo è sostenuto da parte dello Stato chi è in difficoltà e magari nel frattempo sta aspettando un nuovo figlio. Vorremmo sapere se ci sono servizi statali che aiutano a gestire un budget familiare.

Io credo che il PPD, come sostenitore dell'idea della sussidiarietà, debba necessariamente interrogarsi se è opportuno concedere più soldi per fornire servizi aggiuntivi oppure se non sarebbe opportuno sfruttare meglio i soldi a disposizione e favorire le strutture e le realtà non solo statali esistenti. Io credo che queste riflessioni non portino alla contrapposizione di cui l'amico Dario Ghisletta parlava. Non ci si dividerà tra buoni e cattivi in base a come si voterà questa mozione.

Io penso che voterò il rapporto di maggioranza, ma vorrei sentire se si è disposti ad accettare le sfide di cui parlavo. Siamo disposti una volta tanto a prevedere misure che

non siano solo di carattere finanziario? Vorrei una risposta anche dalla Consigliera di Stato, perché mi sembra fondamentale sapere cosa ci si deve attendere dal suo Dipartimento.

BERTOLI M. - Intervengo perché ho sentito un apprezzamento che mi sembra particolarmente ingeneroso verso questo Paese, ma soprattutto verso le donne di questo Paese. Noi saremmo dei bambini viziati che vogliono ciò che non possono permettersi. La lista stilata dal collega Butti dimostra in maniera eloquente che noi non siamo tra i primi della classe, ma siamo anzi tra gli ultimi per quanto riguarda le coperture sociali in questo settore, nonostante siamo fra i Paesi con il più alto reddito pro capite. La differenza tra quanto abbiamo e quanto siamo disposti a spendere per la socialità ci dà l'esatto indice dell'apertura della classe politica verso le istanze che provengono dalla socialità, e in questo caso dalle famiglie. Questa è la lettura realistica.

Conosco il dossier per lavoro e posso dirvi che parecchie ditte non stipulano assicurazioni private malgrado riconoscano le 16 settimane ai loro dipendenti. Fanno un calcolo e se fra i loro dipendenti non ci sono donne o ce ne sono poche concludono che non conviene loro assicurarsi. Il risultato è che i premi di queste assicurazioni sono alti, perché manca la solidarietà e di conseguenza vale il criterio della copertura del rischio: chi ha più rischio paga di più e chi ha meno rischio paga di meno.

Tenuto conto che siamo una nazione che può senz'altro permettersi qualcosa già esistente in altre nazioni meno favorite, tenuto conto che il sistema privato comunque è più caro e più oneroso, soprattutto per i datori di lavoro con molte dipendenti, io credo che un segnale in questo senso sarebbe provvido. Non è un grande cambiamento, non verrà stravolta la politica della famiglia, ma si tratta di un segnale. Vi rivolgo soprattutto a chi nel PPD tiene discorsi sulla famiglia, ma poi non vota l'assicurazione maternità. Certi treni si prendono o non si prendono; io credo che chi ha a cuore la politica familiare fa male a non prendere questo treno.

La discussione è sospesa.

16. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 16.20 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Werner Carobbio

Il Segretario generale, Rodolfo Schnyder